SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 31 marzo 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della giustizia

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

Ministero della giustizia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 gennaio 2017, n. **39**.

Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli *spin off* tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione»;

Visto il medesimo articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui statuisce che: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario ... [che] predispone [...] lo statuto del Consiglio» e che «Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato»;

Visto il decreto 1° giugno 2016, n. 1622, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale si è provveduto a trasferire al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex INEA;

Vista la nota prot. 5121 del 9 maggio 2016 con la quale il Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha trasmesso al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo schema di statuto dell'ente approvato con decreto commissariale n. 32 del 4 maggio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1694/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2016;

Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo 2, comma 2, dello statuto «andrebbe inserita la necessità, per il CREA, di raccordarsi specificamente con altri enti di ricerca del settore e, in particolare, con l'ISPRA», in quanto appare eccessivamente limitativo dell'autonomia dell'Ente, mentre la possibilità di un raccordo, certamente auspicabile, è già consentita dalla norma in questione;

Ritenuto di non accogliere il rilievo secondo cui, all'articolo 5, comma 1, dello statuto, occorrerebbe eliminare la particella «o», in quanto tale eliminazione impedirebbe al Consiglio di amministrazione di avere composizione mista, come invece auspicato dallo stesso Consiglio di Stato;

Acquisito il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. 10924 del 28 ottobre 2016 con la quale il presente schema di decreto è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di provvedere in merito;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

1. È adottato l'allegato statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 gennaio 2017

Il Ministro: MARTINA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 201

ALLEGATO

STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

Art. 1.
Natura giuridica e articolazione

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con sede in Roma, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, così denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.

2. Il CREA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato MIPAAF. Il CREA è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

3. Il CREA è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

4. Il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l'attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità.

5. Il CREA fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di coordinamento delle attività statistiche realizzate all'interno dell'Ente, sono attribuite con apposito regolamento ad un singolo Centro.

Art. 2.
Finalità e attività istituzionali

1. Nell'ambito dei settori di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel perseguimento delle predette finalità ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, Raccomandazione 11 marzo 2005, n. 2005/251/CE, il CREA:

a) sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

b) svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;

c) fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali;

d) assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

e) fornisce al Ministro un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;

f) fornisce al Ministro ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

g) svolge, su specifica richiesta del Ministro, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;

h) può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

i) svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;

l) svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

m) favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

n) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

o) svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

p) svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

q) svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

r) promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

s) favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

t) contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il CREA, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle stesse, può inoltre fornire servizi e attività, anche in ambito formativo, in favore di soggetti pubblici e privati, anche in regime di diritto privato. Per il conseguimento delle medesime finalità e nell'ambito dei medesimi limiti, il CREA, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può partecipare o costituire consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati, nonché società nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Salvo diverse previsioni di legge, decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione in assenza di osservazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 3.
Organi

1. Sono organi del CREA:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalità di funzionamento degli organi sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Si procede al commissariamento nell'ipotesi in cui il Consiglio non possa garantire l'assolvimento delle sue funzioni indispensabili, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito e nell'ipotesi di mancata predisposizione o attuazione di un piano di rientro, qualora non si riesca a far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e risulti necessario dichiarare il dissesto finanziario. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.
Presidente

1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale.

2. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

4. Il Presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno;

b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unità di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;

d) sottopone al Consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale;

e) assicura al Ministro la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione;

f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio scientifico;

g) stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale nell'ambito di quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3;

h) esercita qualsiasi altro compito o funzione assegnata dalla legislazione vigente.

5. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Il relativo compenso è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio di amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le funzioni del

Presidente sono svolte, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal vicepresidente, se nominato, ovvero, se non nominato, dal consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, dal consigliere più anziano di età.

7. Il Presidente nomina il Direttore generale su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

8. Per motivi di urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di trenta giorni. In caso di mancata ratifica l'atto decade. Sono fatti salvi gli effetti *medio tempore* prodotti.

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. Il Consiglio di amministrazione, anche tenuto conto degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) delibera, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 15 del presente Statuto, in coerenza con il Piano triennale di attività di cui all'articolo 10 dello Statuto stesso, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

b) delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa;

c) delibera, su proposta del Presidente, il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali individuati dal Consiglio scientifico;

d) delibera, su proposta del Direttore generale, il bilancio di previsione, il rendiconto generale e il provvedimento di assestamento;

e) delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, associazioni e fondazioni in conformità alla normativa vigente;

f) adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Direttore generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;

g) delibera lo Statuto, i regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità e le relative modifiche e ogni altro regolamento dell'Ente su proposta del Direttore generale;

h) può deliberare, in relazione allo sviluppo degli scenari, delle esigenze e delle opportunità della ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza dell'Ente in ambito nazionale, europeo e internazionale, nell'ambito del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, sentito il Consiglio scientifico, la modifica delle sedi di ricerca esistenti, verificata la compatibilità finanziaria, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA;

i) approva, sentito il Consiglio scientifico, un apposito regolamento finalizzato a disciplinare la gestione, ispirata al principio della ottimizzazione dei costi, e l'attribuzione alle singole sedi, delle aziende di cui si avvale il CREA per lo svolgimento delle attività istituzionali;

l) individua il datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.
Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da dodici esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca di ciascun Centro del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'Ente. I restanti membri sono scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA.

2. Le modalità ed i tempi di nomina dei componenti interni sono stabiliti con il regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Alle sedute del Consiglio scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale.

4. Il Consiglio scientifico è l'organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del CREA. Tale organo elabora il Piano triennale di cui all'articolo 10 del presente statuto.

5. Il Consiglio scientifico esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica, alla modifica delle sedi di ricerca e ai criteri per il reclutamento dei direttori dei centri e dei ricercatori e tecnologi.

6. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. I compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, iscritti nel registro dei revisori legali o in possesso di comprovata professionalità in materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. I membri supplenti subentrano in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un membro effettivo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile e all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

5. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001.

Art. 8.
Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione; è scelto, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse.

2. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore generale è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione dell'Ente, sovrintende all'attività di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a livello territoriale, sia l'unità di indirizzo operativo e amministrativo. Il Direttore generale, in particolare:

a) redige le proposte di bilancio preventivo e rendiconto generale e del provvedimento di assestamento;

b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti, con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, dall'organo di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, provvedendo a sua volta all'individuazione degli obiettivi e dei programmi la cui realizzazione è affidata ai dirigenti dell'Ente;

c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

d) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali;

e) stipula i contratti e le convenzioni, per quanto di propria competenza;

f) provvede in ordine alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di amministrazione;

g) assicura la valorizzazione del patrimonio sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;

h) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità;

i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 8, adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza;

l) istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e l'Ufficio relazioni con il pubblico previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il compenso del Direttore generale è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
Sistemi di controllo interno

1. Il CREA si dota di strumenti idonei a:

a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, valutazione e controllo strategico;

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, controllo di gestione;

c) valutare le prestazioni del personale dell'Ente, anche di qualifica dirigenziale.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il CREA si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti. L'Organismo indipendente è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri individuati dal citato decreto legislativo.

Art. 10.
Piano triennale di attività

1. Il Piano triennale di attività, elaborato dal Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente statuto, è accompagnato da un documento di visione strategica decennale e determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per il triennio; è predisposto sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto dei programmi di ricerca nazionali, dell'Unione europea e internazionali, delle esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni e Province autonome e della necessità di accrescimento delle competenze interne all'Ente.

2. Il Piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali, elaborati dal Consiglio scientifico, sono presentati dal Presidente al Consiglio di amministrazione che li adotta con propria deliberazione.

3. Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della compatibilità finanziaria, delibera il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali che sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell'approvazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il Piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi a seguito dell'approvazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.

Art. 11.
Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del CREA è costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle donazioni nonché dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le entrate del CREA sono costituite da:

a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e per le spese del personale;

b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) i corrispettivi riscossi e i contributi acquisiti per le attività di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a favore di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati;

d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altre amministrazioni pubbliche;

e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

f) i finanziamenti per la ricerca derivanti da progetti e programmi dell'Unione europea;

g) i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso di titoli di proprietà industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi di ricerca, come da regolamenti interni o nazionali;

h) i proventi derivanti dall'attività di certificazione delle sementi e registrazione delle varietà vegetali;

i) ogni altro introito.

3. Al fine di premiare la competitività dei Centri, il Consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.

Art. 12.
Bilanci

1. Il Direttore generale predispone il progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo, elaborato sulla base delle indicazioni del Piano triennale di attività e dei conti preventivi delle singole sedi, accompagnato da specifica relazione, e lo trasmette al Presidente, per gli adempimenti del Consiglio di amministrazione, e al Collegio dei revisori dei conti. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il Collegio dei revisori dei conti provvede, con apposita relazione, ad attestare la conformità del bilancio preventivo alle disposizioni normative e regolamentari.

2. Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e i relativi allegati, costituiti dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore generale e dalla relazione di conformità resa dal Collegio dei revisori dei conti. Entro la stessa data il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera il rendiconto generale dell'esercizio precedente predisposto dal Direttore generale, previa acquisizione della relazione illustrativa predisposta dal Collegio dei revisori dei conti, in merito alla regolarità e alla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto generale, con le relative Relazioni illustrative, sono trasmessi per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo viene contestualmente rimesso alla Corte dei conti.

5. È garantita l'informativa alle organizzazioni sindacali nelle forme e modalità di legge e contrattuali.

Art. 13.
Regolamenti e disciplinari

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilità del CREA sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie e previo confronto, nelle materie di competenza, con le organizzazioni sindacali. I predetti regolamenti sono approvati dal Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. I regolamenti sono ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo e attività di gestione;

b) snellezza e semplificazione dei procedimenti;

c) massima funzionalità del CREA rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

d) collegamento dell'attività dell'Amministrazione centrale e dei Centri di ricerca;

e) promozione della comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

f) adeguata autonomia e responsabilità dei Centri di ricerca;

g) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il regolamento di organizzazione e funzionamento sono determinati il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente.

4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'organizzazione dell'avvocatura dell'Ente che si avvale di dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 14.
Ruolo organico

1. La dotazione organica del CREA è deliberata, nei limiti della dotazione organica al 1° gennaio 2015 del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, incrementata da un numero di posti pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferito dall'Istituto nazionale di economia agraria, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, con riferimento ai profili del personale tecnico e scientifico, in base ai profili stabiliti dalla disciplina fissata dai Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con la dotazione organica vengono stabilite le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del CREA in coerenza con il Piano triennale di attività. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attività, nonché a seguito della riorganizzazione delle sedi di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Direttore generale, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15.
Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CREA è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 69, comma 11, del decreto medesimo, dall'articolo 15, comma 1, dall'articolo 26, comma 4, e dall'articolo 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca.

2. Il CREA può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario o connesse alle esigenze delle aziende zootecniche.

Art. 16.
Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri di ricerca sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA.

3. I Centri di ricerca sono articolati in sedi in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione, di trasferimento di conoscenze e innovazione del CREA, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dell'Ente, garantendo la libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano nel rispetto delle regole dell'ente e dell'aderenza alle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto, nonché delle esigenze di supervisione, orientamento e gestione, così come definite dalla normativa vigente e dalla Carta europea dei ricercatori.

4. Ogni Centro di ricerca, al fine di ottimizzare la gestione dei campi di sperimentazione, può organizzare i medesimi in aziende agricole, assicurandone direttamente la gestione. Le predette aziende svolgono essenzialmente attività di sperimentazione e, in via residuale, attività di produzione da destinare anche al mercato. La gestione amministrativa e contabile di tali aziende è ispirata ai principi di buon andamento ed economicità ed è affidata ad un responsabile che può essere il direttore del Centro

ovvero altro funzionario delegato. Il responsabile è tenuto ad agire nei limiti previsti dal Piano colturale e finanziario dell'azienda di cui al regolamento di organizzazione e funzionamento.

5. Per garantire il presidio territoriale e la continuità di importanti attività di ricerca, all'interno delle sedi possono essere costituiti, con le procedure di cui al comma 1, dei laboratori di ricerca con afferenza scientifica diversa dalla sede ospitante. I predetti laboratori dipendono dal punto di vista amministrativo dalla sede ospitante.

6. Nelle sedi di ricerca può operare personale diverso da quello di ruolo e altro personale che partecipa alle attività delle sedi, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento, proveniente dalle università, dagli enti di ricerca, nonché da altri enti pubblici.

7. Il direttore del Centro di ricerca, nominato dal Consiglio di amministrazione, è scelto sulla base di procedura selettiva comparativa. La selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa dei *curricula* scientifici e professionali presentati, integrata da un colloquio. Il direttore dura in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il relativo compenso e le funzioni sono determinati con delibera del Consiglio di amministrazione secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

8. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'Ente, i direttori dei Centri di ricerca di cui al comma 7 hanno il potere di stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori ad euro 150.000 deve essere richiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il predetto limite massimo di spesa è aggiornabile periodicamente, con delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

9. Nell'ambito dei Centri di ricerca sono istituiti i Comitati scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del Centro e riferiscono direttamente al Consiglio scientifico. La composizione dei Comitati deve prevedere un rappresentante dei ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su base elettiva. I componenti di ciascun comitato scientifico vengono eletti direttamente dai ricercatori e tecnologi appartenenti alla medesima struttura. Le modalità di funzionamento e le competenze degli stessi sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

10. La partecipazione ai Comitati non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Art. 17.
Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale ha funzioni di supporto ai Centri di ricerca. Provvede ai servizi generali del CREA di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il coordinamento delle attività decentrate e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.

2. L'amministrazione centrale è diretta dal Direttore generale ed è articolata in una direzione di livello generale e in uffici dirigenziali di secondo livello.

Art. 18.
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni normative vigenti.

2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilità, di altri regolamenti e disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i regolamenti e provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento, qualora non in contrasto con il presente Statuto.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'ultimo periodo è abrogato.

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

5. All'articolo 4, commi 1 e 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, le parole: «consiglio dei dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti «consiglio scientifico». L'articolo 4, comma 4, secondo periodo, è abrogato.

6. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 (Regolamenti). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2013, n. 218.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario:

«381. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'art. 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 382. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio. Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17G00050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2017.

Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialità utilizzate nell'ambito degli studi di settore;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, del 29 marzo 2011, dell'8 ottobre 2012, del 17 dicembre 2013, del 16 dicembre 2014 e del 15 febbraio 2017;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, riguardante la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 marzo 2014 di approvazione delle modifiche degli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2013;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2015 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2015;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2016 di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2016;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 7 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle modifiche alla territorialità degli studi di settore

1. Sono approvate, in base all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:

a) la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center», che modifica lo studio di settore YM05U, in allegato n. 1;

b) la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle «Aggregazioni comunali», che modifica lo studio di settore YG44U, in allegato n. 2;

c) la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della «Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi», che modifica lo studio di settore WG72A, in allegato n. 3;

d) la nota tecnica e metodologica, relativa all'aggiornamento delle «Analisi territoriali» a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2016, in allegato n. 4.

2. Le modifiche alla territorialità degli studi di settore, di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.

Art. 2.

Approvazione di modifiche alla nota tecnica e metodologica dello studio di settore WG68U

1. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza economica «Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta» dello studio di settore WG68U, indicate nel sub allegato 12.E al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sono rispettivamente poste pari a 1,05 e 1,18. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si è tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio e alla benzina, con riferimento al 2016, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3.

Programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi di settore

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto delle modifiche agli studi di settore di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2017

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *1*

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

"TERRITORIALITÀ DEI FACTORY OUTLET CENTER"

Al fine di tener conto, nell'ambito dello studio YM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, della concorrenza costituita dai Factory Outlet Center, sono state individuate le "aree gravitazionali", ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascun F.O.C., considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni comune dal F.O.C. più vicino.

I valori delle distanze in minuti sono state calcolate tramite funzionalità specifiche (Networking), di software GIS (Geographic Information System), in particolare del software ArcGis. Per tale calcolo è stato utilizzato un network che ha memorizzata la rete stradale italiana, con le relative distanze e i tempi medi di percorrenza calcolati su medie automobilistiche.

La territorialità dei Factory Outlet Center, approvata con DM 16 marzo 2011 già aggiornata con i DD.MM. del 22 marzo 2011, 26 aprile 2012, 28 marzo 2013, 30 marzo 2015 e 17 marzo 2016 viene ulteriormente aggiornata per tenere conto delle seguenti variazioni avvenute nel corso del 2016:

- apertura del F.O.C. Scalo Milano City Style (Codice F.O.C. 30) di Locate Triulzi (MI) in Lombardia;
- apertura del F.O.C. Outlet Center Brenner (Codice F.O.C. 31) di Brennero (BZ) in Trentino-Alto Adige;
- istituzione del comune di "CORTEOLONA E GENZONE" mediante fusione dei comuni di "CORTEOLONA" e "GENZONE";
- istituzione del comune di "DIMARO FOLGARIDA" mediante fusione dei comuni di "DIMARO" e "MONCLASSICO";
- istituzione del comune di "PIEVE DI BONO-PREZZO" mediante fusione dei comuni di "PIEVE DI BONO" e "PREZZO";
- istituzione del comune di "ALTAVALLE" mediante fusione dei comuni di "FAVER", "GRAUNO", "GRUMES" e "VALDA";
- istituzione del comune di "ALTOPIANO DELLA VIGOLANA" mediante fusione dei comuni di "BOSENTINO", "CENTA SAN NICOLÒ", "VATTARO" e "VIGOLO VATTARO";
- istituzione del comune di "AMBLAR-DON" mediante fusione dei comuni di "AMBLAR" e "DON";
- istituzione del comune di "BORGO CHIESE" mediante fusione dei comuni di "BRIONE", "CIMEGO" e "CONDINO";
- istituzione del comune di "BORGO LARES" mediante fusione dei comuni di "BOLBENO" e "ZUCLO";
- istituzione del comune di "CASTEL IVANO" mediante fusione dei comuni di "IVANO-FRACENA", "SPERA", "STRIGNO" e "VILLA AGNEDO";
- istituzione del comune di "CEMBRA LISIGNAGO" mediante fusione dei comuni di "CEMBRA" e "LISIGNAGO";
- istituzione del comune di "CONTÀ" mediante fusione dei comuni di "CUNEVO", "FLAVON" e "TERRES";
- istituzione del comune di "MADRUZZO" mediante fusione dei comuni di "CALAVINO" e "LASINO";
- istituzione del comune di "PORTE DI RENDENA" mediante fusione dei comuni di "DARÈ", "VIGO RENDENA" e "VILLA RENDENA";
- istituzione del comune di "PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA" mediante fusione dei comuni di "FIERA DI PRIMIERO", "SIROR", "TONADICO" e "TRANSACQUA";
- istituzione del comune di "SELLA GIUDICARIE" mediante fusione dei comuni di "BONDO", "BREGUZZO", "LARDARO" e "RONCONE";
- istituzione del comune di "TRE VILLE" mediante fusione dei comuni di "MONTAGNE", "PREORE" e "RAGOLI";
- istituzione del comune di "VALLELAGHI" mediante fusione dei comuni di "PADERGNONE", "TERLAGO" e "VEZZANO";

- istituzione del comune di "VILLE D'ANAUNIA" mediante fusione dei comuni di "NANNO", "TASSULLO" e "TUENNO";

- istituzione del comune di "ALPAGO" mediante fusione dei comuni di "FARRA D'ALPAGO", "PIEVE D'ALPAGO" e "PUOS D'ALPAGO";

- istituzione del comune di "VAL DI ZOLDO" mediante fusione dei comuni di "FORNO DI ZOLDO" e "ZOLDO ALTO";

- istituzione del comune di "POLESINE ZIBELLO" mediante fusione dei comuni di "POLESINE PARMENSE" e "ZIBELLO";

- istituzione del comune di "VENTASSO" mediante fusione dei comuni di "BUSANA", "COLLAGNA", "LIGONCHIO" e "RAMISETO";

- istituzione del comune di "ALTO RENO TERME" mediante fusione dei comuni di "GRANAGLIONE" e "PORRETTA TERME";

- istituzione del comune di "LESSONA" mediante fusione dei comuni di "CROSA" e "LESSONA";

- istituzione del comune di "CAMPIGLIA CERVO" mediante fusione dei comuni di "CAMPIGLIA CERVO", "QUITTENGO" e "SAN PAOLO CERVO";

- istituzione del comune di "MONTESCUDO - MONTECOLOMBO" mediante fusione dei comuni di "MONTE COLOMBO" e "MONTESCUDO";

- istituzione del comune di "BORGOMEZZAVALLE" mediante fusione dei comuni di "SEPPIANA" e "VIGANELLA";

- aggregazione del comune di "PRESTINE" al comune di "BIENNO".

Da segnalare inoltre che:

- il comune di "COSTERMANO" (provincia di Verona) risulta rinominato "COSTERMANO SUL GARDA";
- il comune di "CAPACCIO" (provincia di Salerno) risulta rinominato "CAPACCIO PAESTUM".

Nella tabella 1 è riportato l'elenco completo dei F.O.C. al 31 Dicembre 2016.

Nella tabella 2 sono riportate le distanze, espresse in minuti di percorrenza, di ogni comune dal F.O.C. più vicino, aggiornate in funzione delle sopraelencate variazioni unicamente per i comuni interessati.

Si fa presente che i comuni distanti più di 90 minuti dal F.O.C. più vicino non compaiono nella tabella, poiché l'analisi delle funzioni di ricavo ha fatto emergere che oltre tale raggio la presenza di un F.O.C. risulta non rilevante in termini di concorrenza.

Tabella 1 – Elenco dei F.O.C. aperti al 31 Dicembre 2016

REGIONE	COMUNE	FACTORY OUTLET CENTER (F.O.C.)	CODICE F.O.C.
Piemonte	Serravalle (AL)	Designer Outlet Serravalle Scrivia	1
	Vicolungo (NO)	Nassica Retail Outlet Centre	2
	Sandigliano (BI)	The Place Luxury Outlet	3
	Mondovì (CN)	Mondovicino Factory Outlet	4
Valle d'Aosta	Aosta (AO)	Fifty Factory Store Aosta	5
Lombardia	Meda (MI)	Full & Fifty Factory Outlet	7
	Rodengo Saiano (BS)	Franciacorta Outlet Village	8
	Bagnolo San Vito (MN)	Fashion District Bagnolo San Vito	9
	Locate Triulzi (MI)	Scalo Milano City Style	30
Trentino-Alto Adige	Brennero (BZ)	Outlet Center Brenner	31
Veneto	Noventa di Piave (VE)	Luxury Outlet Noventa di Piave	10
Friuli-Venezia Giulia	Palmanova (UD)	Palmanova Outlet Village	11

REGIONE	COMUNE	FACTORY OUTLET CENTER (F.O.C.)	CODICE F.O.C.
Liguria	Brugnato (SP)	ShopInn Brugnato 5Terre Village	29
Emilia-Romagna	Fidenza (PR)	Fidenza Village	12
	Castel Guelfo (BO)	Castel Guelfo Outlet City	13
Toscana	Leccio Reggello (FI)	The Mall Outlet Center	14
	Foiano della Chiana (AR)	Factory Outlet Valdichiana	15
	Barberino di Mugello (FI)	Designer Outlet Barberino del Mugello	16
Lazio	Castel Romano (RM)	Designer Outler Castel Romano	17
	Valmontone (RM)	Fashion District Valmontone	18
	Sant'Oreste (RM)	Soratte Outlet Shopping	19
Puglia	Molfetta (BA)	Fashion District Molfetta	20
Sardegna	Sestu Loc. More Collaxe (CA)	Sardinia Outlet Village	21
San Marino	Repubblica di San Marino	San Marino Factory Outlet	22
Svizzera Italiana	Mendrisio, Svizzera (CH)	Factory Stores Mendrisio	23
Abruzzo	Città Sant'Angelo (PE)	Pescara Outlet Village	24
Campania	Marcianise (CE)	Outlet Capri Due (La Reggia)	25
	San Nicola Varco, Eboli (SA)	Cilento Outlet Village	28
Sicilia	Agira (EN)	Sicilia Factory Outlet	26

Tabella 2 – Distanze, in minuti di percorrenza, di ogni comune dal F.O.C. più vicino

REGIONE PIEMONTE	DISTANZA	CODICE F.O.C.
BORGOMEZZAVALLE	61	2
CAMPIGLIA CERVO	19	3
LESSONA	16	3

REGIONE LOMBARDIA	DISTANZA	CODICE F.O.C.
ABBADIA CERRETO	34	30
ABBIATEGRASSO	26	30
AGNADELLO	33	30
ALAGNA	35	30
ALBAIRATE	23	30
ALBAREDO ARNABOLDI	31	30
ALBUZZANO	25	30
ARENA PO	41	30
ASSAGO	11	30
BADIA PAVESE	34	30
BAGNOLO CREMASCO	33	30
BAREGGIO	22	30
BASCAPÈ	15	30
BASIGLIO	9	30
BASTIDA PANCARANA	33	30
BATTUDA	21	30
BELGIOIOSO	30	30
BELLINZAGO LOMBARDO	27	30

REGIONE LOMBARDIA	DISTANZA	CODICE F.O.C.
BEREGUARDO	22	30
BERTONICO	37	30
BESATE	24	30
BIENNO	47	8
BINASCO	16	30
BOFFALORA D'ADDA	28	30
BORGARELLO	20	30
BORGHETTO LODIGIANO	28	30
BORGO SAN GIOVANNI	19	30
BORGO SAN SIRO	35	30
BORNASCO	14	30
BREMBIO	31	30
BUBBIANO	20	30
BUCCINASCO	15	30
BUSSERO	24	30
BUSTO ARSIZIO	32	30
CALVIGNASCO	20	30
CAMPAGNOLA CREMASCA	38	30
CAMPOSPINOSO	31	30
CANEGRATE	30	30
CAPERGNANICA	36	30
CAPRALBA	38	30
CARBONARA AL TICINO	28	30
CARPIANO	6	30

REGIONE LOMBARDIA	DISTANZA	CODICE F.O.C.
CARUGATE	21	30
CASALETTO CEREDANO	35	30
CASALETTO LODIGIANO	16	30
CASALETTO VAPRIO	36	30
CASALMAIOCCO	15	30
CASANOVA LONATI	33	30
CASARILE	17	30
CASELLE LURANI	19	30
CASORATE PRIMO	22	30
CASSANO D'ADDA	32	30
CASSINA DE' PECCHI	24	30
CASSINETTA DI LUGAGNANO	26	30
CASTELLANZA	29	30
CASTELLETTO DI BRANDUZZO	33	30
CASTIRAGA VIDARDO	21	30
CAVA MANARA	27	30
CAVENAGO D'ADDA	30	30
CERANOVA	15	30
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	21	30
CERRO AL LAMBRO	12	30
CERRO MAGGIORE	26	30
CERTOSA DI PAVIA	21	30
CERVIGNANO D'ADDA	20	30

REGIONE LOMBARDIA	DISTANZA	CODICE F.O.C.
CESANO BOSCONE	15	30
CHIEVE	34	30
CHIGNOLO PO	32	30
CISLIANO	22	30
COLOGNO MONZESE	18	30
COLTURANO	14	30
COMAZZO	24	30
COPIANO	22	30
CORNAREDO	21	30
CORNEGLIANO LAUDENSE	20	30
CORSICO	15	30
CORTE PALASIO	29	30
CORTEOLONA E GENZONE	28	30
COSTA DE' NOBILI	33	30
CREDERA RUBBIANO	37	30
CREMA	38	30
CREMOSANO	37	30
CRESPIATICA	31	30
CURA CARPIGNANO	22	30
CUSAGO	17	30
DAIRAGO	34	30
DORNO	31	30
DOVERA	29	30
DRESANO	15	30
FILIGHERA	26	30
GAGGIANO	20	30
GALGAGNANO	24	30
GAMBOLÒ	39	30
GARLASCO	31	30
GERENZAGO	23	30
GIUSSAGO	17	30
GRAFFIGNANA	28	30
GROPELLO CAIROLI	28	30
GUDO VISCONTI	24	30
INVERNO E MONTELEONE	26	30
INZAGO	29	30
LACCHIARELLA	9	30
LAINATE	23	30
LANDRIANO	8	30
LARDIRAGO	17	30
LEGNANO	29	30
LINAROLO	28	30
LISCATE	23	30
LIVRAGA	29	30
LOCATE DI TRIULZI	5	30
LODI	24	30

REGIONE LOMBARDIA	DISTANZA	CODICE F.O.C.
LODI VECCHIO	19	30
LONATE POZZOLO	38	30
MADIGNANO	42	30
MAGHERNO	21	30
MAIRAGO	30	30
MARCIGNAGO	23	30
MARNATE	30	30
MARUDO	19	30
MARZANO	16	30
MASSALENGO	25	30
MEDIGLIA	18	30
MELEGNANO	10	30
MELZO	25	30
MERLINO	21	30
MEZZANA RABATTONE	34	30
MEZZANINO	30	30
MILANO	17	30
MIRADOLO TERME	31	30
MONTANASO LOMBARDO	22	30
MONTE CREMASCO	31	30
MONTECALVO VERSIGGIA	50	30
MONTICELLI PAVESE	35	30
MONTODINE	41	30
MORIMONDO	26	30
MOSCAZZANO	39	30
MOTTA VISCONTI	24	30
MULAZZANO	19	30
NERVIANO	26	30
NOVIGLIO	17	30
OPERA	5	30
ORIO LITTA	28	30
OSPEDALETTO LODIGIANO	27	30
OSSAGO LODIGIANO	28	30
OZZERO	27	30
PALAZZO PIGNANO	32	30
PANDINO	30	30
PANTIGLIATE	18	30
PARABIAGO	28	30
PAULLO	19	30
PAVIA	22	30
PERO	19	30
PESCHIERA BORROMEO	17	30
PIANENGO	40	30
PIERANICA	37	30
PIEVE EMANUELE	7	30
PIEVE FISSIRAGA	20	30

REGIONE LOMBARDIA	DISTANZA	CODICE F.O.C.
PIOLTELLO	20	30
POGLIANO MILANESE	24	30
POZZUOLO MARTESANA	26	30
QUINTANO	37	30
REA	35	30
RESCALDINA	28	30
RHO	21	30
RIPALTA ARPINA	44	30
RIPALTA CREMASCA	38	30
RIPALTA GUERINA	42	30
RIVOLTA D'ADDA	31	30
RODANO	22	30
ROGNANO	19	30
RONCARO	19	30
ROSATE	20	30
ROZZANO	9	30
SALERANO SUL LAMBRO	19	30
SAN CIPRIANO PO	35	30
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	31	30
SAN DONATO MILANESE	11	30
SAN GENESIO ED UNITI	17	30
SAN GIORGIO SU LEGNANO	30	30
SAN GIULIANO MILANESE	9	30
SAN MARTINO IN STRADA	25	30
SAN MARTINO SICCOMARIO	27	30
SAN VITTORE OLONA	27	30
SAN ZENONE AL LAMBRO	15	30
SAN ZENONE AL PO	36	30
SANT'ALESSIO CON VIALONE	18	30
SANT'ANGELO LODIGIANO	22	30
SANTA CRISTINA E BISSONE	29	30
SECUGNAGO	32	30
SEDRIANO	24	30
SEGRATE	17	30
SENNA LODIGIANA	30	30
SETTALA	22	30
SETTIMO MILANESE	17	30
SIZIANO	8	30
SOLBIATE OLONA	33	30
SOMMO	31	30
SORDIO	14	30

REGIONE LOMBARDIA	DISTANZA	CODICE F.O.C.
SPESSA	36	30
SPINO D'ADDA	26	30
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	19	30
TORLINO VIMERCATI	35	30
TORRE D'ARESE	17	30
TORRE D'ISOLA	21	30
TORRE DE' NEGRI	31	30
TORREVECCHIA PIA	14	30
TRAVACÒ SICCOMARIO	30	30
TRESCORE CREMASCO	35	30
TREZZANO SUL NAVIGLIO	14	30
TRIBIANO	17	30
TRIVOLZIO	21	30
TROMELLO	39	30
TROVO	21	30
TRUCCAZZANO	25	30
TURANO LODIGIANO	33	30
VAIANO CREMASCO	32	30
VAILATE	37	30
VALERA FRATTA	16	30
VALLE SALIMBENE	25	30
VANZAGO	25	30
VELLEZZO BELLINI	20	30
VERMEZZO	22	30
VERNATE	19	30
VERRUA PO	34	30
VIDIGULFO	11	30
VIGNATE	24	30
VILLA CORTESE	32	30
VILLANOVA D'ARDENGHI	27	30
VILLANOVA DEL SILLARO	24	30
VILLANTERIO	20	30
VIMODRONE	18	30
VISTARINO	21	30
VIZZOLA TICINO	40	30
VIZZOLO PREDABISSI	13	30
ZECCONE	16	30
ZELO BUON PERSICO	20	30
ZELO SURRIGONE	23	30
ZERBO	37	30
ZERBOLÒ	27	30
ZIBIDO SAN GIACOMO	14	30
ZINASCO	32	30

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	DISTANZA	CODICE F.O.C.
ALBIANO	79	31
ALDINO	63	31
ALTAVALLE	82	31
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	80	9
AMBLAR-DON	74	31
ANDALO	80	31
ANDRIANO	50	31
ANTERIVO	75	31
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO	50	31
AVELENGO	68	31
BADIA	65	31
BARBIANO	35	31
BASELGA DI PINÈ	82	31
BEDOLLO	88	31
BOLZANO	44	31
BORGO CHIESE	69	8
BORGO LARES	88	8
BRAIES	56	31
BRENNERO	8	31
BRESSANONE	27	31
BREZ	78	31
BRONZOLO	55	31
BRUNICO	44	31
CAGNÒ	85	31
CAINES	66	31
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO	55	31
CALDES	88	31
CAMPITELLO DI FASSA	76	31
CAMPO DI TRENS	9	31
CAMPO TURES	58	31
CAMPODENNO	70	31
CANAZEI	77	31
CAPRIANA	76	31
CARANO	70	31
CASTELBELLO-CIARDES	75	31
CASTELFONDO	77	31
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	72	31
CASTELROTTO	40	31
CAVALESE	72	31
CAVARENO	69	31
CAVEDAGO	77	31
CAVIZZANA	89	31
CEMBRA LISIGNAGO	76	31
CERMES	64	31
CHIENES	38	31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	DISTANZA	CODICE F.O.C.
CHIUSA	32	31
CIS	84	31
CLES	80	31
CLOZ	82	31
COMANO TERME	88	31
CONTÀ	75	31
CORNEDO ALL'ISARCO	42	31
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO	60	31
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO	58	31
CORVARA IN BADIA	69	31
DAIANO	69	31
DAMBEL	78	31
DENNO	73	31
DOBBIACO	63	31
EGNA	58	31
FAEDO	63	31
FAI DELLA PAGANELLA	73	31
FALZES	42	31
FIEROZZO	88	31
FIÈ ALLO SCILIAR	41	31
FONDO	73	31
FORTEZZA	22	31
FUNES	29	31
GAIS	50	31
GARGAZZONE	55	31
GIOVO	70	31
LA VALLE	55	31
LACES	83	31
LAGUNDO	63	31
LAION	33	31
LAIVES	51	31
LANA	61	31
LASA	88	31
LAUREGNO	85	31
LAVIS	67	31
LEVICO TERME	84	31
LUSON	45	31
MADRUZZO	79	9
MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO	59	31
MALOSCO	70	31
MALÈ	90	31
MAREBBE	59	31
MARLENGO	62	31
MARTELLO	86	31
MAZZIN	74	31
MELTINA	65	31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	DISTANZA	CODICE F.O.C.
MERANO	62	31
MEZZOCORONA	64	31
MEZZOLOMBARDO	64	31
MOENA	77	31
MOLVENO	87	31
MONGUELFO-TESIDO	58	31
MONTAGNA	59	31
MOSO IN PASSIRIA	84	31
NALLES	53	31
NATURNO	72	31
NAVE SAN ROCCO	66	31
NAZ-SCIAVES	23	31
NOVA LEVANTE	57	31
NOVA PONENTE	51	31
ORA	55	31
ORTISEI	42	31
PANCHIÀ	73	31
PARCINES	69	31
PERCA	44	31
PIEVE DI BONO-PREZZO	74	8
PLAUS	67	31
PONTE GARDENA	32	31
POSTAL	57	31
POZZA DI FASSA	69	31
PREDAIA	77	31
PREDAZZO	81	31
PREDOI	79	31
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	89	31
PROVES	86	31
RACINES	9	31
RASUN-ANTERSELVA	49	31
RENON	41	31
REVÒ	84	31
RIFIANO	71	31
RIO DI PUSTERIA	26	31
RODENGO	30	31
ROMALLO	83	31
ROMENO	77	31
RONCEGNO TERME	89	31
RONZONE	68	31
ROVERÈ DELLA LUNA	64	31
RUFFRÈ-MENDOLA	65	31
RUMO	88	31
SALORNO	64	31
SAN CANDIDO	69	31
SAN GENESIO ATESINO	52	31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	DISTANZA	CODICE F.O.C.
SAN LEONARDO IN PASSIRIA	77	31
SAN LORENZO DI SEBATO	41	31
SAN LORENZO DORSINO	89	31
SAN MARTINO IN BADIA	55	31
SAN MARTINO IN PASSIRIA	76	31
SAN MICHELE ALL'ADIGE	64	31
SAN PANCRAZIO	72	31
SANT'ORSOLA TERME	86	31
SANTA CRISTINA VALGARDENA	47	31
SANZENO	78	31
SARENTINO	52	31
SARNONICO	70	31
SCENA	66	31
SEGONZANO	84	31
SELLA GIUDICARIE	78	8
SELVA DEI MOLINI	58	31
SELVA DI VAL GARDENA	48	31
SENALE-SAN FELICE	76	31
SENALES	75	31
SESTO	75	31
SFRUZ	83	31
SILANDRO	85	31
SORAGA	76	31
SOVER	86	31
SPORMAGGIORE	68	31
SPORMINORE	68	31
STENICO	89	31
TELVE	87	31
TENNA	80	31
TERENTO	34	31
TERLANO	51	31
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO	56	31
TERZOLAS	89	31
TESERO	73	31
TESIMO	55	31
TIRES	58	31
TIROLO	65	31
TON	67	31
TRE VILLE	90	8
TRODENA NEL PARCO NATURALE	64	31
ULTIMO	77	31
VADENA	55	31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	DISTANZA	CODICE F.O.C.
VAL DI VIZZE	5	31
VALDAORA	50	31
VALFLORIANA	78	31
VALLE AURINA	72	31
VALLE DI CASIES	62	31
VALLELAGHI	73	9
VANDOIES	41	31
VARENA	69	31
VARNA	25	31
VELTURNO	26	31
VERANO	70	31
VIGNOLA-FALESINA	83	31
VIGO DI FASSA	68	31
VILLABASSA	56	31
VILLANDRO	35	31
VILLE D'ANAUNIA	80	31
VIPITENO	6	31
ZAMBANA	68	31
ZIANO DI FIEMME	74	31

REGIONE VENETO	DISTANZA	CODICE F.O.C.
ALPAGO	50	10
VAL DI ZOLDO	73	10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	DISTANZA	CODICE F.O.C.
ALTO RENO TERME	47	16
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO	15	22
POLESINE ZIBELLO	18	12
VENTASSO	57	29

ALLEGATO *2*

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

"AGGREGAZIONI COMUNALI" STUDIO YG44U - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE

Nello studio YG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, per tener conto delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività, nelle funzioni di ricavo, sono stati considerati i comuni ove le strutture sono ubicate.

A seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2016, sono state aggiornate le aggregazioni territoriali risultate significative nella funzione di ricavo, tenendo conto del numero delle strutture alberghiere presenti in tali comuni per lo studio in oggetto.

Ai fini suddetti, tra le variazioni amministrative, quelle che rendono necessario l'aggiornamento delle aggregazioni di comuni di cui all'allegato 10 del D.M. 22 dicembre 2016 sono le seguenti:

- Comune di DIMARO FOLGARIDA nato dalla fusione dei comuni di DIMARO e MONCLASSICO

  Il comune di Dimaro era risultato significativo, in fase di elaborazione dello studio di settore YG44U, approvato con il citato D.M 22 dicembre 2016, nel cluster 2 mentre il comune di Monclassico era risultato significativo nel cluster 2 nell'area gravitazionale di Malè.
  Tanto premesso, al nuovo comune di Dimaro Folgarida viene associato, nella specifica aggregazione del cluster 2, il coefficiente del comune con più strutture alberghiere tra Dimaro e Monclassico: si tratta del comune di Dimaro, individuato rispetto all'anno di costruzione dello studio di settore YG44U; al medesimo risultato si perviene sulla base delle analisi sul p.i. 2015, ultimo periodo di imposta disponibile di applicazione del medesimo studio.
  Conseguentemente è stata modificata l'aggregazione territoriale di Malè.

  Di seguito l'aggregazione interessata come risulta dopo aver effettuato l'aggiornamento.

  Malè e dintorni: Malè (codice catastale E850), Caldes (codice catastale B400), Cavizzana (codice catastale C400), Cis (codice catastale C727), Cles (codice catastale C794), Commezzadura (codice catastale C931), Croviana (codice catastale D188), Livo (codice catastale E623), Rabbi (codice catastale H146), Terzolas (codice catastale L145).

- Comune di PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA nato dalla fusione dei comuni di FIERA DI PRIMIERO, SIROR, TONADICO e TRANSACQUA

  Il comune di Siror era risultato significativo, in fase di elaborazione dello studio di settore YG44U, approvato con il citato D.M 22 dicembre 2016, nel cluster 2 mentre i comuni di Fiera di Primiero, Tonadico e Transacqua non erano risultati significativi in nessuna area gravitazionale e, quindi, nei vari cluster erano associati ai "comuni restanti"[1].
  Tanto premesso, al nuovo comune di Primiero San Martino di Castrozza viene associato, nella specifica aggregazione del cluster 2, il coefficiente del comune con più strutture alberghiere tra Siror, Fiera di Primiero, Tonadico e Transacqua: si tratta del comune di Siror, individuato rispetto all'anno di costruzione dello studio di settore YG44U; al medesimo risultato si perviene sulla base delle analisi sul p.i. 2015, ultimo periodo di imposta disponibile di applicazione del medesimo studio.

[1] Come definito nell'allegato 10 del D.M. 22 dicembre 2016, per "comuni restanti" si intende, relativamente a ciascun cluster, l'insieme dei comuni che nel cluster di riferimento non sono presenti né come comuni singoli né nelle aggregazioni.

ALLEGATO 3

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI

STUDIO DI SETTORE WG72A - TRASPORTO CON TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Le analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell'ambito degli Studi di Settore sono integrate, a partire dal periodo d'imposta 2016, a seguito dell'istituzione dei nuovi comuni di:

- Corteolona e Genzone (provincia di Pavia) mediante fusione dei comuni di "Corteolona" e "Genzone";
- Dimaro Folgarida (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Dimaro" e "Monclassico";
- Pieve di Bono-Prezzo (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Pieve di Bono" e "Prezzo";
- Altavalle (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Faver", "Grauno", "Grumes" e "Valda";
- Altopiano della Vigolana (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Bosentino", "Centa San Nicolò", "Vattaro" e "Vigolo Vattaro";
- Amblar-Don (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Amblar" e "Don";
- Borgo Chiese (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Brione", "Cimego" e "Condino";
- Borgo Lares (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Bolbeno" e "Zuclo";
- Castel Ivano[1] (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Ivano-Fracena", "Spera", "Strigno" e "Villa Agnedo";
- Cembra Lisignago (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Cembra" e "Lisignago";
- Contà (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Cunevo", "Flavon" e "Terres";
- Madruzzo (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Calavino" e "Lasino";
- Porte di Rendena (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Darè", "Vigo Rendena" e "Villa Rendena";
- Primiero San Martino di Castrozza (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Fiera di Primiero", "Siror", "Tonadico" e "Transacqua";
- Sella Giudicarie (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Bondo", "Breguzzo", "Lardaro" e "Roncone";
- Tre Ville (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Montagne", "Preore" e "Ragoli";
- Vallelaghi (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Padergnone", "Terlago" e "Vezzano";
- Ville d'Anaunia (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Nanno", "Tassullo" e "Tuenno";
- Alpago (provincia di Belluno) mediante fusione dei comuni di "Farra d'Alpago", "Pieve d'Alpago" e "Puos d'Alpago";
- Val di Zoldo (provincia di Belluno) mediante fusione dei comuni di "Forno di Zoldo" e "Zoldo Alto";
- Polesine Zibello (provincia di Parma) mediante fusione dei comuni di "Polesine Parmense" e "Zibello";
- Ventasso (provincia di Reggio nell'Emilia) mediante fusione dei comuni di "Busana", "Collagna", "Ligonchio" e "Ramiseto";
- Alto Reno Terme (provincia di Bologna) mediante fusione dei comuni di "Granaglione" e "Porretta Terme";
- Lessona (provincia di Biella) mediante fusione dei comuni di "Crosa" e "Lessona";
- Campiglia Cervo (provincia di Biella) mediante fusione dei comuni di "Campiglia Cervo", "Quittengo" e "San Paolo Cervo";
- Montescudo - Montecolombo (provincia di Rimini) mediante fusione dei comuni di "Monte Colombo" e "Montescudo";
- Borgomezzavalle (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) mediante fusione dei comuni di "Seppiana" e "Viganella";

[1] Il comune di Castel Ivano è stato costituito tramite due successive aggregazioni:

- Istituzione del comune di Castel Ivano (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Spera", "Strigno" e "Villa Agnedo" (01 gennaio 2016);
- Modificata la circoscrizione territoriale del comune di Castel Ivano (provincia di Trento) a seguito dell'aggregazione del territorio del soppresso comune di "Ivano-Fracena" (01 luglio 2016).

Le analisi territoriali a livello comunale sono state modificate per il comune di Bienno (provincia di Brescia) a seguito dell'aggregazione del territorio del soppresso comune di "Prestine".

Per lo studio WG72A – Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente, è stato definito l'indicatore "Livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi".

In relazione all'"Elenco, per Regione, dei Comuni e dei relativi livelli delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi" di cui all'allegato 14 del D.M. 29 dicembre 2014, già modificato dal D.M. 30 marzo 2015, considerato che i comuni soppressi o aggregati presentavano lo stesso numero indice territoriale, ai nuovi comuni e al comune di Bienno è stato confermato tale numero indice territoriale (0,2889).

Da segnalare inoltre che:

- il comune di "Costermano"(provincia di Verona) viene rinominato "Costermano sul Garda";
- il comune di "Capaccio"(provincia di Salerno) viene rinominato "Capaccio Paestum".

ALLEGATO *4*

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI

Le analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell'ambito degli Studi di Settore sono integrate, a partire dal periodo d'imposta 2016, a seguito dell'istituzione dei nuovi comuni di:

- Corteolona e Genzone (provincia di Pavia) mediante fusione dei comuni di "Corteolona" e "Genzone";
- Dimaro Folgarida (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Dimaro" e "Monclassico";
- Pieve di Bono-Prezzo (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Pieve di Bono" e "Prezzo";
- Altavalle (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Faver", "Grauno", "Grumes" e "Valda";
- Altopiano della Vigolana (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Bosentino", "Centa San Nicolò", "Vattaro" e "Vigolo Vattaro";
- Amblar-Don (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Amblar" e "Don";
- Borgo Chiese (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Brione", "Cimego" e "Condino";
- Borgo Lares (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Bolbeno" e "Zuclo";
- Castel Ivano[1] (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Ivano-Fracena", "Spera", "Strigno" e "Villa Agnedo";
- Cembra Lisignago (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Cembra" e "Lisignago";
- Contà (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Cunevo", "Flavon" e "Terres";
- Madruzzo (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Calavino" e "Lasino";
- Porte di Rendena (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Darè", "Vigo Rendena" e "Villa Rendena";
- Primiero San Martino di Castrozza (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Fiera di Primiero", "Siror", "Tonadico" e "Transacqua";
- Sella Giudicarie (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Bondo", "Breguzzo", "Lardaro" e "Roncone";
- Tre Ville (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Montagne", "Preore" e "Ragoli";
- Vallelaghi (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Padergnone", "Terlago" e "Vezzano";
- Ville d'Anaunia (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Nanno", "Tassullo" e "Tuenno";
- Alpago (provincia di Belluno) mediante fusione dei comuni di "Farra d'Alpago", "Pieve d'Alpago" e "Puos d'Alpago";
- Val di Zoldo (provincia di Belluno) mediante fusione dei comuni di "Forno di Zoldo" e "Zoldo Alto";
- Polesine Zibello (provincia di Parma) mediante fusione dei comuni di "Polesine Parmense" e "Zibello";
- Ventasso (provincia di Reggio nell'Emilia) mediante fusione dei comuni di "Busana", "Collagna", "Ligonchio" e "Ramiseto";
- Alto Reno Terme (provincia di Bologna) mediante fusione dei comuni di "Granaglione" e "Porretta Terme";
- Lessona (provincia di Biella) mediante fusione dei comuni di "Crosa" e "Lessona";
- Campiglia Cervo (provincia di Biella) mediante fusione dei comuni di "Campiglia Cervo", "Quittengo" e "San Paolo Cervo";
- Montescudo - Montecolombo (provincia di Rimini) mediante fusione dei comuni di "Monte Colombo" e "Montescudo";
- Borgomezzavalle (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) mediante fusione dei comuni di "Seppiana" e "Viganella";

[1]Il comune di Castel Ivano è stato costituito tramite due successive aggregazioni:

- Istituzione del comune di Castel Ivano (provincia di Trento) mediante fusione dei comuni di "Spera", "Strigno" e "Villa Agnedo" (01 gennaio 2016);
- Modificata la circoscrizione territoriale del comune di Castel Ivano (provincia di Trento) a seguito dell'aggregazione del territorio del soppresso comune di "Ivano-Fracena" (01 luglio 2016).

Le analisi territoriali a livello comunale sono state modificate per il comune di Bienno (provincia di Brescia) a seguito dell'aggregazione del territorio del soppresso comune di "Prestine".

Nel caso in cui i comuni oggetto di fusione/aggregazione appartenevano al medesimo gruppo territoriale o presentavano lo stesso numero indice territoriale, ai nuovi comuni è stato confermato tale gruppo o numero indice territoriale.

Nel caso in cui i gruppi o i numeri indici territoriali divergevano, il valore assegnato al nuovo comune è stato ottenuto riapplicando la metodologia prevista per ciascuna territorialità, come previsto dal relativo decreto di approvazione. Per quanto riguarda la "territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali", ai nuovi comuni con meno di 13 imprese in affitto, è stato assegnato il numero indice territoriale del comune soppresso con il maggior numero di abitanti che vi confluisce.

Da segnalare inoltre che:

- il comune di "Costermano"(provincia di Verona) è rinominato "Costermano sul Garda";
- il comune di "Capaccio"(provincia di Salerno) è rinominato "Capaccio Paestum".

MODIFICA AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ PER IL COMUNE DI "BIENNO" (PROVINCIA DI BRESCIA)

- ✓ Modifica del comune di "BIENNO" a seguito dell'aggregazione del comune di "MENAROLA".

COMUNE DI "BIENNO"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1021
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0839
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0906
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3286
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3899
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3918
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1466
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1171
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1217

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "CORTEOLONA E GENZONE" (PROVINCIA DI PAVIA)

- ✓ Istituzione del comune di "CORTEOLONA E GENZONE" mediante fusione dei comuni di "CORTEOLONA" E "GENZONE".

COMUNE DI "CORTEOLONA E GENZONE"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	7
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1328
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0988
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1050
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3294
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3853
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3883
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1156
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1107
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1135

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "DIMARO FOLGARIDA" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "DIMARO FOLGARIDA" mediante fusione dei comuni di "DIMARO" E "MONCLASSICO".

COMUNE DI "DIMARO FOLGARIDA" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	5
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3246
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3838
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3850
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,2252
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2758
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2800

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "PIEVE DI BONO-PREZZO" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "PIEVE DI BONO-PREZZO" mediante fusione dei comuni di "PIEVE DI BONO" E "PREZZO".

COMUNE DI "PIEVE DI BONO-PREZZO" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3458
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3991
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3967
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1029
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1961
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2097

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "ALTAVALLE" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "ALTAVALLE" mediante fusione dei comuni di "FAVER", "GRAUNO", "GRUMES" E "VALDA".

COMUNE DI "ALTAVALLE" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1061
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0999
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0933
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3124
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3591
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3591
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1710
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2149
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2243

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "ALTOPIANO DELLA VIGOLANA" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "ALTOPIANO DELLA VIGOLANA" mediante fusione dei comuni di "BOSENTINO", "CENTA SAN NICOLÒ", "VATTARO" E "VIGOLO VATTARO".

COMUNE DI "ALTOPIANO DELLA VIGOLANA" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3935
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4552
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4511
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1608
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2304
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2358

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "AMBLAR-DON" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "AMBLAR-DON" mediante fusione dei comuni di "AMBLAR" E "DON".

COMUNE DI "AMBLAR-DON" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	4
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	7
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1061
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0999
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0933
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3764
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4195
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4139
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1020
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1631
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1671

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "BORGO CHIESE" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "BORGO CHIESE" mediante fusione dei comuni di "BRIONE", "CIMEGO" E "CONDINO".

COMUNE DI "BORGO CHIESE" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	6
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3523
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4101
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4037
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1346
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2064
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2046

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "BORGO LARES" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "BORGO LARES" mediante fusione dei comuni di "BOLBENO" E "ZUCLO".

COMUNE DI "BORGO LARES" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	4
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	7
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1061
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0999
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0933
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3512
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4116
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4119
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1049
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1778
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1855

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "CASTEL IVANO" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "CASTEL IVANO" mediante fusione dei comuni di "IVANO-FRACENA", "SPERA", "STRIGNO" E "VILLA AGNEDO".

COMUNE DI "CASTEL IVANO" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	6
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3476
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4076
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4049
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1365
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1787
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1673

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "CEMBRA LISIGNAGO" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "CEMBRA LISIGNAGO" mediante fusione dei comuni di "CEMBRA" E "LISIGNAGO".

COMUNE DI "CEMBRA LISIGNAGO" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3171
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3696
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3629
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1716
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2069
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2295

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "CONTÀ" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "CONTÀ" mediante fusione dei comuni di "CUNEVO", "FLAVON" E "TERRES".

COMUNE DI "CONTÀ"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	7
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1061
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0999
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0933
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3216
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3740
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3820
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1146
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1755
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1871

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "MADRUZZO" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "MADRUZZO" mediante fusione dei comuni di "CALAVINO" E "LASINO".

COMUNE DI "MADRUZZO" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	6
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3571
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4173
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4105
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1609
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2428
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2106

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "PORTE DI RENDENA" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "PORTE DI RENDENA" mediante fusione dei comuni di "DARÈ", "VIGO RENDENA" E "VILLA RENDENA".

COMUNE DI "PORTE DI RENDENA" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3383
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3944
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3910
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,2068
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2451
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2477

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA" mediante fusione dei comuni di "FIERA DI PRIMIERO", "SIROR", "TONADICO" E "TRANSACQUA".

COMUNE DI "PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	5
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1246
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1079
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3419
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3992
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3984
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,2231
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,3029
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2802

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "SELLA GIUDICARIE" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "SELLA GIUDICARIE" mediante fusione dei comuni di "BONDO", "BREGUZZO", "LARDARO" E "RONCONE".

COMUNE DI "SELLA GIUDICARIE" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	6
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3421
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3970
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3983
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1120
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2167
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2227

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "TRE VILLE" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "TRE VILLE" mediante fusione dei comuni di "MONTAGNE", "PREORE" E "RAGOLI".

COMUNE DI "TRE VILLE"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1061
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0999
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0933
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3667
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4297
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4229
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1631
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,5258
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1669

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "VALLELAGHI" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "VALLELAGHI" mediante fusione dei comuni di "PADERGNONE", "TERLAGO" E "VEZZANO".

COMUNE DI "VALLELAGHI" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3612
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4221
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4199
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1796
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2387
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2303

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "VILLE D'ANAUNIA" (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "VILLE D'ANAUNIA" mediante fusione dei comuni di "NANNO", "TASSULLO" E "TUENNO".

COMUNE DI "VILLE D'ANAUNIA" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	6
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1264
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,1077
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,1108
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3195
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3747
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3882
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1344
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,2094
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2163

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "ALPAGO" (PROVINCIA DI BELLUNO)

- ✓ Istituzione del comune di "ALPAGO" mediante fusione dei comuni di "FARRA D'ALPAGO", "PIEVE D'ALPAGO" E "PUOS D'ALPAGO".

COMUNE DI "ALPAGO"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	6
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1045
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0903
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0945
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3258
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3837
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3867
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1148
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,0908
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,0921

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "VAL DI ZOLDO" (PROVINCIA DI BELLUNO)

- ✓ Istituzione del comune di "VAL DI ZOLDO" mediante fusione dei comuni di "FORNO DI ZOLDO" E "ZOLDO ALTO".

COMUNE DI "VAL DI ZOLDO"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	7
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1068
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0908
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0945
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,2817
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3360
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3322
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1355
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1312
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1355

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "POLESINE ZIBELLO" (PROVINCIA DI PARMA)

- ✓ Istituzione del comune di "POLESINE ZIBELLO" mediante fusione dei comuni di "POLESINE PARMENSE" E "ZIBELLO".

COMUNE DI "POLESINE ZIBELLO" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,1153
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0909
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0960
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3447
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4104
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4106
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,0619
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,0804
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,0662

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "VENTASSO" (PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA)

- ✓ Istituzione del comune di "VENTASSO" mediante fusione dei comuni di "BUSANA", "COLLAGNA", "LIGONCHIO" E "RAMISETO".

COMUNE DI "VENTASSO"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,0947
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0383
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0374
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3005
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3560
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3557
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,0612
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,0634
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,0584

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "ALTO RENO TERME" (PROVINCIA DI BOLOGNA)

- ✓ Istituzione del comune di "ALTO RENO TERME" mediante fusione dei comuni di "GRANAGLIONE" E "PORRETTA TERME".

COMUNE DI "ALTO RENO TERME" E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	5
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,2353
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,2014
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,2156
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3569
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4186
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4174
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,1612
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1554
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,1600

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "LESSONA" (PROVINCIA DI BIELLA)

✓ Istituzione del comune di "LESSONA" mediante fusione dei comuni di "CROSA" E "LESSONA".

COMUNE DI "LESSONA"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,0814
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0687
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0693
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3532
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4135
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4121
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,0744
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,0542
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,0560

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "CAMPIGLIA CERVO" (PROVINCIA DI BIELLA)

- ✓ Istituzione del comune di "CAMPIGLIA CERVO" mediante fusione dei comuni di "CAMPIGLIA CERVO", "QUITTENGO" E "SAN PAOLO CERVO".

COMUNE DI "CAMPIGLIA CERVO"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	4
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	7
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,0539
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0610
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0499
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3901
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,4323
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,4064
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,0299
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,0221
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,0204

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "MONTESCUDO - MONTECOLOMBO" (PROVINCIA DI RIMINI)

- ✓ Istituzione del comune di "MONTESCUDO - MONTECOLOMBO" mediante fusione dei comuni di "MONTE COLOMBO" E "MONTESCUDO".

COMUNE DI "MONTESCUDO - MONTECOLOMBO"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	2
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	4
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,0751
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0529
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2014[6]	0,0603
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3075
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3603
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3601
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,2119
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,1967
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,2013

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "BORGOMEZZAVALLE" (PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA)

- ✓ Istituzione del comune di "BORGOMEZZAVALLE" mediante fusione dei comuni di "SEPPIANA" E "VIGANELLA".

COMUNE DI "BORGOMEZZAVALLE"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[2]	4
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[3]	7
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2012[4]	0,0793
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2013[5]	0,0807
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI DEFINITA SU DATI DEGLI STUDI DI SETTORE RIFERITI AL PERIODO D'IMPOSTA 2015[6]	0,0854
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2010 E 2011[7]	0,3103
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2011 E 2012[8]	0,3591
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE AI FINI DELL'ADDIZIONALE IRPEF DEFINITA SU DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE RIFERITI AI PERIODI D'IMPOSTA 2012 E 2013[9]	0,3547
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[10]	0,0736
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2013[11]	0,0931
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEFINITA SU DATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE (OMI) RIFERITI ALL'ANNO 2014[12]	0,0959

[2] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008, successivamente modificato con D.M. 19 Maggio 2009.
[3] Territorialità approvata con D.M. 6 marzo 2008.
[4] Territorialità approvata con D.M. 29 dicembre 2014.
[5] Territorialità approvata con D.M. 22 dicembre 2015.
[6] Territorialità approvata con D.M. 22 dicembre 2016.
[7] Territorialità approvata con D.M. 29 dicembre 2014.
[8] Territorialità approvata con D.M. 22 dicembre 2015.
[9] Territorialità approvata con D.M. 22 dicembre 2016.
[10] Territorialità approvata con D.M. 22 dicembre 2016.
[11] Territorialità approvata con D.M. 22 dicembre 2015.
[12] Territorialità approvata con D.M. 22 dicembre 2016.

17A02410

DECRETO 27 marzo 2017.

Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2016. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2016, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2016 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2016-31 dicembre 2016 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2016-31 dicembre 2016 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2016-31 dicembre 2016, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2017.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2017, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2017-31 marzo 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro:* MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2016. APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2017.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi (su base annua)	Tassi soglia (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000 oltre 5.000	11,37 9,09	18,2125 15,3625
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500 oltre 1.500	17,12 15,36	25,1200 23,2000
Anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione	fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000	7,32 5,52 3,58	13,1500 10,9000 8,4750
Factoring	fino a 50.000 oltre 50.000	4,84 2,86	10,0500 7,5750
Crediti personali		10,37	16,9625
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese		10,27	16,8375
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000 oltre 15.000	11,58 9,42	18,4750 15,7750
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000 oltre 25.000	7,60 6,54	13,5000 12,1750
Leasing immobiliare - a tasso fisso - a tasso variabile		4,36 3,24	9,4500 8,0500
Leasing strumentale	fino a 25.000 oltre 25.000	8,01 4,19	14,0125 9,2375
Credito finalizzato		9,87	16,3375
Credito Revolving	fino a 10.000 oltre 10.000	16,30 11,79	24,3000 18,7375
Finanziamenti rateali con carte di credito		13,08	20,3500
Mutui con garanzia ipotecaria - a tasso fisso - a tasso variabile		2,65 2,47	7,3125 7,0875

AVVERTENZA: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 26 settembre 2016 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1). Le nuove Istruzioni hanno comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: all'interno della categoria «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale» viene introdotta una nuova sottocategoria denominata «finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori». Alle due sottocategorie viene data unica evidenza e viene cambiata la denominazione in «anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione» e i relativi TEGM sono raggruppati in tre classi di importo (fino a 50.000 €; da 50.000 € a 200.000 €; sopra 200.000 €).

La categoria «credito finalizzato» viene individuata con un'unica distribuzione.

Sono state cambiate le classi di importo relative alla categoria «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione»: fino a 15.000 €; oltre 15.000 €.

La categoria «credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito» viene suddivisa in due distinte sottocategorie di cui viene data separata evidenza: «credito revolving» e «finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito» . Della sottocategoria «credito revolving» viene cambiata la classe di importo (fino a 10.000 €; oltre 10.000 €). La sottocategoria «finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito» viene rappresentata con un'unica distribuzione e ne viene cambiata la denominazione in «finanziamenti rateali con carte di credito».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora.

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

17A02390

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 2017.

Determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province per l'anno 2017.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;

Visto il decreto 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 1° marzo 2012;

Visto l'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che, per gli anni 2016 e 2017, sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con il citato decreto del 4 maggio 2012 e che alla ricognizione delle risorse da ripartire e attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle città metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall'anno 2014, dispone per le province che l'ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all'art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato in 7 milioni di euro;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»;

Considerato che per l'anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

Considerato che agli importi risultanti dalla preliminare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 e dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché applicare ulteriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017 a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Art. 1.

Ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017

1. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2017, a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, è pari a euro 1.046.917.823,00 ed è determinato in base all'importo recato dal documento approvato in sede di commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di euro 7.000.000,00 ai fini dell'applicazione, nei confronti dei singoli enti, delle riduzioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2.

Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017

1. Per l'anno 2017, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 1 a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2012, n. 145.

2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste:

a) dall'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l'anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;

c) per somme a debito dovute in base all'art. 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonché gli importi finali risultanti sono indicati nell'allegato *A)* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2017

1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in unica soluzione entro il 30 aprile 2017. In caso di parziale disponibilità delle risorse necessarie il saldo sarà erogato al conseguimento della residua disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2017

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *A*

FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO - anno 2017
CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE delle 15 REGIONI a STATUTO ORDINARIO

Nr. Ordine	Città metropolitane e province	TOTALE ASSEGNAZIONI F.S.R. 2017	RIDUZIONE ART. 2, C. 183, L 191/2009 (ART. 9 DL 16)	RECUPERI PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012	QUOTE F.S.R. 2017 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
1	**TORINO**	21.641.832,16	-311.577,40	-14.099.228,73	-41.033.313,54	-33.802.287,51
2	**MILANO**	33.292.006,80	-424.942,51	-64.358.797,48	-56.091.987,50	-87.583.720,69
3	**GENOVA**	14.405.631,10	-117.637,91	0,00	-21.101.778,13	-6.813.784,94
4	**BOLOGNA**	11.093.590,16	-136.901,17	-12.841.125,77	-20.852.662,50	-22.737.099,28
5	**FIRENZE**	12.412.587,98	-136.441,42	-4.106.906,49	-25.019.448,96	-16.850.208,89
6	**ROMA CAPITALE**	29.689.231,40	-558.257,57	-20.843.191,70	-82.637.959,27	-74.350.177,14
7	**NAPOLI**	60.506.117,39	-422.214,11	0,00	-45.555.139,58	14.528.763,70
8	**BARI**	21.317.652,66	-172.224,48	0,00	-31.381.101,04	-10.235.672,86
9	**REGGIO CALABRIA**	23.927.577,89	-76.048,56	0,00	-13.358.104,17	10.493.425,16
1	ALESSANDRIA	12.415.763,28	-59.055,60	0,00	-11.552.540,63	804.167,05
2	ASTI	7.158.534,81	-30.122,15	0,00	-5.593.943,75	1.534.468,91
3	CUNEO	16.326.222,91	-81.407,39	0,00	-14.781.754,17	1.463.061,35
4	NOVARA	5.497.140,50	-50.718,39	0,00	-8.904.854,17	-3.458.432,06
5	VERCELLI	7.604.430,84	-24.363,68	0,00	-6.355.778,13	1.224.289,03
6	BIELLA	5.190.171,81	-25.071,07	0,00	-4.963.236,46	201.864,28
7	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.899.827,51	-22.129,99	0,00	-7.076.383,33	-2.198.685,81
8	BERGAMO	14.269.649,82	-151.187,29	-8.752.852,76	-15.819.922,92	-10.454.313,15
9	BRESCIA	15.554.658,06	-172.348,16	-5.847.552,37	-22.113.413,54	-12.578.656,01
10	COMO	7.493.842,12	-81.877,51	-7.941.183,58	-11.641.806,25	-12.171.025,22
11	CREMONA	9.101.030,56	-49.998,42	0,00	-7.434.811,46	1.616.220,68
12	MANTOVA	9.872.471,66	-56.841,95	0,00	-9.629.695,83	185.933,88
13	PAVIA	11.723.585,10	-74.562,48	0,00	-14.009.653,13	-2.360.630,51
14	SONDRIO	3.608.329,02	-25.026,16	0,00	-4.552.200,00	-968.897,14
15	VARESE	8.955.128,03	-121.186,19	-14.945.344,58	-16.076.432,29	-22.187.835,03
16	LECCO	4.671.365,66	-46.766,60	0,00	-8.292.587,50	-3.667.988,44
17	LODI	4.134.915,42	-31.202,79	0,00	-5.586.648,96	-1.482.936,33
18	MONZA E DELLA BRIANZA	7.930.545,24	-117.555,13	-15.810.310,76	-9.165.783,33	-17.163.103,98
19	IMPERIA	5.909.176,77	-29.612,51	0,00	-5.108.627,08	770.937,18
20	LA SPEZIA	5.946.869,80	-30.224,27	0,00	-5.331.334,38	585.311,15
21	SAVONA	7.753.075,03	-38.808,57	0,00	-7.142.114,58	572.151,88

Nr. Ordine	Città metropolitane e province	TOTALE ASSEGNAZIONI F.S.R. 2017	RIDUZIONE ART. 2, C. 183, L 191/2009 (ART. 9 DL 16)	RECUPERI PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012	QUOTE F.S.R. 2017 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
22	BELLUNO	14.243.927,16	-28.931,79	0,00	-5.375.380,21	8.839.615,16
23	PADOVA	10.550.929,55	-128.218,35	-3.305.177,06	-14.861.219,79	-7.743.685,65
24	ROVIGO	6.552.564,26	-33.516,76	0,00	-4.201.550,00	2.317.497,50
25	TREVISO	12.517.121,38	-121.778,33	-1.170.464,33	-15.881.890,63	-4.657.011,91
26	VENEZIA	10.377.481,92	-117.181,89	0,00	-16.605.503,13	-6.345.203,10
27	VERONA	11.764.683,17	-125.386,03	-4.649.454,75	-14.171.166,67	-7.181.324,28
28	VICENZA	12.972.784,98	-119.591,62	0,00	-15.634.192,71	-2.780.999,35
29	FERRARA	6.973.301,93	-48.742,42	0,00	-6.201.502,08	723.057,43
30	FORLI'-CESENA	6.840.740,33	-54.282,97	0,00	-7.770.884,38	-984.427,02
31	MODENA	8.507.003,29	-95.125,96	-5.930.336,02	-11.530.303,13	-9.048.761,82
32	PARMA	7.827.203,39	-59.566,21	0,00	-9.359.943,75	-1.592.306,57
33	PIACENZA	5.878.653,11	-39.568,47	0,00	-8.829.369,79	-2.990.285,15
34	RAVENNA	5.104.192,29	-53.356,28	0,00	-6.544.510,42	-1.493.674,41
35	REGGIO NELL'EMILIA	6.422.606,40	-72.199,31	-3.468.339,62	-10.341.342,71	-7.459.275,24
36	RIMINI	5.376.631,74	-45.177,56	0,00	-7.013.929,17	-1.682.474,99
37	AREZZO	11.154.606,58	-47.597,39	0,00	-9.096.180,21	2.010.828,98
38	GROSSETO	12.370.028,12	-30.537,27	0,00	-6.527.286,46	5.812.204,39
39	LIVORNO	5.368.648,38	-46.380,50	0,00	-7.891.617,71	-2.569.349,83
40	LUCCA	5.463.100,51	-53.694,01	-1.355.965,83	-11.229.308,33	-7.175.867,66
41	MASSA	4.474.059,35	-27.545,20	0,00	-5.124.689,58	-678.175,43
42	PISA	10.400.442,62	-57.155,23	0,00	-13.211.396,88	-2.868.109,49
43	PISTOIA	4.003.983,08	-39.721,72	-1.280.996,12	-4.939.767,71	-2.256.502,47
44	SIENA	11.307.104,02	-36.924,09	0,00	-11.001.988,54	268.191,39
45	PRATO	3.126.350,33	-34.311,21	-2.067.961,00	-6.647.292,71	-5.623.214,59
46	PERUGIA	17.029.423,81	-90.910,78	0,00	-13.478.145,83	3.460.367,20
47	TERNI	7.748.271,22	-31.557,66	0,00	-4.946.885,42	2.769.828,14
48	ANCONA	7.652.100,03	-65.708,16	0,00	-11.055.545,83	-3.469.153,96
49	ASCOLI PICENO	4.771.437,37	-29.117,93	0,00	-5.134.660,42	-392.340,98
50	MACERATA	9.480.904,23	-44.278,23	0,00	-7.462.165,63	1.974.460,37
51	PESARO E URBINO	12.358.598,73	-50.216,21	0,00	-11.234.961,46	1.073.421,06
52	FERMO	3.845.267,30	-24.202,83	0,00	-3.083.548,96	737.515,51
53	FROSINONE	16.251.972,21	-68.158,80	0,00	-17.706.293,75	-1.522.480,34
54	LATINA	9.347.812,14	-76.292,74	0,00	-13.902.417,71	-4.630.898,31
55	RIETI	10.855.038,64	-21.629,47	0,00	-6.847.844,79	3.985.564,38

Nr. Ordine	Città metropolitane e province	TOTALE ASSEGNAZIONI F.S.R. 2017	RIDUZIONE ART. 2, C. 183, L 191/2009 (ART. 9 DL 16)	RECUPERI PER SOMME A DEBITO	RIDUZIONE DA ART. 16, C. 7, DL 95/2012	QUOTE F.S.R. 2017 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)
56	VITERBO	11.291.855,21	-43.615,61	0,00	-8.939.565,63	2.308.673,97
57	CHIETI	11.545.509,33	-53.762,83	0,00	-8.080.589,58	3.411.156,92
58	L'AQUILA	15.058.953,94	-41.563,65	0,00	0,00	15.017.390,29
59	PESCARA	6.839.148,23	-43.629,71	0,00	-6.194.350,00	601.168,52
60	TERAMO	8.971.767,85	-42.417,79	0,00	-5.876.459,38	3.052.890,68
61	CAMPOBASSO	13.984.141,08	-31.260,69	0,00	-8.531.284,38	5.421.596,01
62	ISERNIA	7.662.817,07	-12.039,57	0,00	-3.845.398,96	3.805.378,54
63	AVELLINO	21.579.403,00	-59.217,15	0,00	-8.294.016,67	13.226.169,18
64	BENEVENTO	11.837.625,45	-39.197,44	0,00	-7.257.643,75	4.540.784,26
65	CASERTA	24.298.144,20	-125.583,91	0,00	-18.419.185,42	5.753.374,87
66	SALERNO	34.708.485,33	-151.103,13	0,00	-29.462.287,50	5.095.094,70
67	BRINDISI	9.263.805,93	-55.252,78	0,00	-10.381.326,04	-1.172.772,89
68	FOGGIA	22.366.217,79	-86.813,20	0,00	-12.828.218,75	9.451.185,84
69	LECCE	20.593.208,98	-110.715,61	0,00	-16.127.287,50	4.355.205,87
70	TARANTO	13.547.278,65	-80.538,46	0,00	-12.605.577,08	861.163,11
71	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	8.209.263,43	-54.231,70	0,00	-7.545.550,00	609.481,73
72	MATERA	11.297.683,51	-27.639,45	0,00	-4.327.961,46	6.942.082,60
73	POTENZA	21.225.494,92	-51.984,20	0,00	-16.688.133,33	4.485.377,39
74	CATANZARO	21.146.395,35	-49.708,78	0,00	-14.589.366,67	6.507.319,90
75	COSENZA	30.128.960,34	-98.705,75	0,00	-15.526.669,79	14.503.584,80
76	CROTONE	10.108.712,89	-23.722,35	0,00	-5.832.762,50	4.252.228,04
77	VIBO VALENTIA	8.031.015,51	-22.421,43	0,00	-5.353.786,46	2.654.807,62

TOTALE CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE delle 15 REGIONI STATUTO ORDINARIO	1.046.917.823,00	-7.000.000,00	-192.775.188,95	-1.089.717.123,93	-242.574.489,83

TOTALE SOMME DA RECUPERARE	**-427.383.750,43**
TOTALE SOMME DA ASSEGNARE	**184.809.260,60**

17A02277

DECRETO 30 marzo 2017.

Ulteriore differimento al 30 giugno 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio 2017, che ha differito il predetto termine al 28 febbraio 2017;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha ulteriormente differito lo stesso termine al 31 marzo 2017;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'art. 193 del TUEL relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerate le richieste formulate, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dall'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del predetto termine per le Città metropolitane e le province;

Considerato che per le Città metropolitane e per le province permangono difficoltà per la predisposizione dei bilanci di previsione 2017/2019, non disponendo ancora in maniera completa di dati certi per quanto attiene alle risorse finanziarie disponibili;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, i termini della deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 limitatamente alle Città metropolitane ed alle province;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 marzo 2017, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province è ulteriormente differito al 30 giugno 2017.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per le Città metropolitane e per le province l'esercizio provvisorio, sino alla data di cui al comma 1.

Roma, 30 marzo 2017

Il Ministro: MINNITI

17A02445

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2017.

Autorizzazione alla «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» a trasferire la sede didattica principale di Genova a Torre Annunziata e a trasferire la sede periferica di Genova, da via Cairoli n. 8/6 a Via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale il «Centro Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata» stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Genova, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 maggio 2010 di autorizzazione a cambiare la denominazione dell'Istituto in «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata»;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Torre Annunziata (NA);

Vista l'istanza con la quale la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» ha chiesto di istituire la sede di Torre Annunziata quale sede didattica principale e l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Genova a Torre Annunziata, via Dante n. 1/D;

Vista l'istanza con la quale la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» ha chiesto di istituire la sede di Genova quale sede periferica e l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Genova da via Cairoli n. 8/6 a via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 novembre 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 22 febbraio 2017, trasmessa con nota prot. 627 del 23 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» è autorizzata ad istituire la sede di Torre Annunziata quale sede didattica principale e a trasferire la sede didattica principale di Genova a Torre Annunziata, via Dante n. 1/D.

2. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» è autorizzata ad istituire la sede di Genova quale sede periferica e a trasferire la sede periferica di Genova da via Cairoli n. 8/6 a via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A02305

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 marzo 2017.

Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 1994, n. 243, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'art. 18 concernente la rintracciabilità degli animali e degli alimenti da essi derivati;

Visto l'art. 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2011, n. 72;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2011, n. 272, S.O.;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute, 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2013, n. 85, come prorogata, da ultimo, con l'ordinanza 29 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2016, n. 82;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 3 marzo 2015, n. L 59, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e nelle more dell'adozione di procedure applicative delle misure attuative dei metodi di identificazione dello stesso regolamento;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, recante, «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 2016, n. 205;

Considerato che la gestione attuale della anagrafe degli equidi non consente il reperimento di informazioni complete e che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale;

Considerato, pertanto, che, ai fini di tutela della sanità e del benessere animale, continua a sussistere la necessità di rendere disponibili ai servizi veterinari tutti i dati indispensabili per l'espletamento delle attività di controllo, nonché per la gestione delle emergenze di carattere sanitario;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare di ulteriori dodici mesi l'efficacia della richiamata ordinanza 1° marzo 2013;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 marzo 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrata alla Corte dei conti il 16 marzo 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 281

17A02411

DECRETO 13 marzo 2017.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario «Score Hobby», a base di sostanza attiva difenoconazolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute», ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto dirigenziale, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario «Score Hobby» n. reg. 12314 contenente la sostanza attiva difenoconazolo, a nome dell'impresa di seguito indicata;

Vista la domanda ricevuta dall'impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;

Decreta:

È revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario riportato nella seguente tabella registrato in data e a nome dell'impresa di seguito riportata:

	n. reg.	nome	impresa	data reg.
1.	12314	SCORE HOBBY	COMPO ITALIA S.R.L.	02/08/2005

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A02268

DECRETO 13 marzo 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di proteine idrolizzate, sulla base del dossier DCM 454SL di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e

animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2010 di recepimento della direttiva 2009/153/EC della Commissione del 30 novembre 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva proteine idrolizzate;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il reg. 195/2017 EU della commissione 3 febbraio 2017 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 agosto 2020;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario AMADENE, presentato dall'impresa Diachem S.p.a, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 18 giugno 2010 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva proteine idrolizzate;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DCM 454SL, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 agosto 2020 alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato

VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Amadene»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 agosto 2020, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva proteine idrolizzate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, per i prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva proteine idrolizzate ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DCM 454SL di All. III fino al 31 agosto 2020 ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2010 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/153/EC della Commissione del 30 novembre 2009.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	3411	Amadene	27/11/1979	Diachem S.p.a.	Nessun pittogramma; P102-P220-P270-P280; EUH401
	Modifiche autorizzate: Modifica di composizione Estensione taglie: 10 L Estensione ai parassiti: mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi, (piccoli frutti), mosca delle noci.				

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

AMADENE

Esca proteica per la preparazione di esche insetticide contro mosca delle olive, mosca delle ciliegie, mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi, piccoli frutti), mosca degli agrumi, mosca delle noci – Cattura massale in bottiglie trappola

Registrazione Ministero della Salute n. 3411 del 27/11/1979

Composizione	
PROTEINE IDROLIZZATE PURE	g. 36 (=454g/L)
Coformulanti q.b. a	g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Diachem S.p.A.
Via Tonale, 15
24061 Albano S. Alessandro (Bergamo)
Tel. 0363 355611

Stabilimento di produzione:
Diachem S.p.A.
U.P. SIFA
24043 Caravaggio (BG)

Contenuto:
1-5-10-20 Litri

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Generali: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prevenzione: P220: Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. P280: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401: Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, mostrandogli l'etichetta del prodotto che è stato miscelato con AMADENE.

CARATTERISTICHE

AMADENE è un'esca proteica attrattiva da usare in miscela con insetticidi o per la cattura massale mediante trappole, nella lotta contro mosca dell'olivo, mosca del ciliegio, mosca della frutta (melo, pero, pesco, albicocco, susino, actinidia, piccoli frutti), mosca degli agrumi e mosca delle noci.

ISTRUZIONI PER L'USO

Trattamenti da terra: impiegare l'AMADENE alla concentrazione dell'1% in miscela con l'insetticida alla dose usualmente consigliata. Eseguire il trattamento solo su una parte limitata della chioma esposta ad un maggiore soleggiamento, a strisce su file alterne. Ripetere il trattamento in caso di pioggia.
Per l'applicazione usare preferibilmente pompe a volume normale ad alta pressione onde ottenere la perfetta nebulizzazione della miscela insetticida. Distribuire 100-200 litri di acqua per ettaro a seconda dell'attrezzatura utilizzata, delle dimensioni dell'impianto e della forma di allevamento. Dose massima: 2 L di prodotto/Ha.

Come insetticidi impiegare prodotti che abbiano una persistenza almeno pari a quella del AMADENE (es. formulati a base di deltametrina, lambda-cialotrina).
Per una buona riuscita della lotta è necessario eseguire 2-4 trattamenti, distanziati l'uno dall'altro di circa 10-30 giorni.
Per un più preciso intervento tenere in evidenza la comparsa degli adulti usando opportune bottiglie trappola.

Per la cattura massale collocare per ettaro, mediamente, 75 trappole, con adeguati fori laterali, contenenti 250 ml di AMADENE, a circa 1,5 metri di altezza, sulla parte della chioma esposta a sud, evitando l'azione diretta dei raggi del sole. Effettuare eventuali rabbocchi in caso di evaporazione del liquido attrattivo. Dose massima: 18,75 L di prodotto/Ha.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la generalità degli insetticidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Per la sospensione dei trattamenti attenersi a quanto indicato sulle confezioni dell'insetticida usato in miscela.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del..

13 MAR. 2017

17A02298

DECRETO 13 marzo 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid, sulla base del dossier KOHINOR 200 SL di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva imidacloprid;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva imidacloprid decade il 31 luglio 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al pre-

sente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Kohinor 200 SL, presentato dall'impresa Makhteshim-Agan Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva imidacloprid;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Kohinor 200 SL, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 luglio 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 37832 in data 4 ottobre 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa Makhteshim-Agan Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro ventiquattro mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprid, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Kohinor 200 SL;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprid, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

La succitata impresa Makhteshim-Agan Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva imidacloprid ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier KOHINOR 200 SL di All. III fino al **31 Luglio 2019** ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 Dicembre 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	14290	KOHINOR 200 SL	26/01/2009	ADAMA ITALIA S.r.l.	ATTENZIONE H410; EUH401; P102-P280-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Estensione dei parassiti: **aleurodidi (**fagioli con e senza baccello, fagiolini, cavoli). - Eliminazione dei parassiti: ***Phyllocnistis citrella*** (agrumi)***, Leptinotarsa decemlineata*** (pomodoro, melanzana e peperone) ***Epithrix Hirtipennis*** (tabacco), ***Metcalfa pruinosa*** (floreali ed ornamentali). - Estensione colture: **Cavoli a testa** (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci,verza), **cavoli a foglia** (cavoli cinesi incluse cime di rapa, cavoli ricci inclusi cavoli neri). - Eliminazione delle colture: **Fragola**, **Erba medica**. - Estensione stabilimenti di produzione: **I.R.C.A Service S.p.A.-** 24040 Fornovo S.Giovanni (BG), **SIPCAM Spa**- Salerano sul Lambro (LO), **CHEMARK Kft.-**8182 Peremarton-Ungheria.				

<table>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>14797</td><td>SIATTOL 200 PLUS</td><td>08/02/2010</td><td>ADAMA ITALIA S.r.l.</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P280-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione dei parassiti</u>: aleurodidi (fagioli con e senza baccello, fagiolini, cavoli)
- <u>Eliminazione dei parassiti:</u> Phyllocnistis citrella (agrumi), Leptinotarsa decemlineata (pomodoro, melanzana e peperone) Epithrix Hirtipennis (tabacco), Metcalfa pruinosa (floreali ed ornamentali).
- <u>Estensione colture</u>: Cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci,verza), cavoli a foglia (cavoli cinesi incluse cime di rapa, cavoli ricci inclusi cavoli neri), olivo.
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Fragola, Erba medica.
- <u>Estensione stabilimenti di produzione</u>: I.R.C.A Service S.p.A.- 24040 Fornovo S.Giovanni (BG), SIPCAM Spa- Salerano sul Lambro (LO), CHEMARK Kft.-8182 Peremarton-Ungheria.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>14798</td><td>DIFLORON 200 SL</td><td>11/12/2009</td><td>ADAMA ITALIA S.r.l.</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P280-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione dei parassiti</u>: aleurodidi (fagioli con e senza baccello, fagiolini, cavoli)
- <u>Eliminazione dei parassiti:</u> Phyllocnistis citrella (agrumi), Leptinotarsa decemlineata (pomodoro, melanzana e peperone) Epithrix Hirtipennis (tabacco), Metcalfa pruinosa (floreali ed ornamentali).
- <u>Estensione colture</u>: Cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci,verza), cavoli a foglia (cavoli cinesi incluse cime di rapa, cavoli ricci inclusi cavoli neri).
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Fragola, Erba medica.
- <u>Estensione stabilimenti di produzione</u>: I.R.C.A Service S.p.A.- 24040 Fornovo S.Giovanni (BG), SIPCAM Spa- Salerano sul Lambro (LO), CHEMARK Kft.-8182 Peremarton-Ungheria.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>14799</td><td>AFLOR 200 SL</td><td>08/02/2010</td><td>ADAMA ITALIA S.r.l.</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P280-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione dei parassiti</u>: aleurodidi (fagioli con e senza baccello, fagiolini, cavoli)
- <u>Eliminazione dei parassiti:</u> Phyllocnistis citrella (agrumi), Leptinotarsa decemlineata (pomodoro, melanzana e peperone) Epithrix Hirtipennis (tabacco), Metcalfa pruinosa (floreali ed ornamentali).
- <u>Estensione colture</u>: Cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci,verza), cavoli a foglia (cavoli cinesi incluse cime di rapa, cavoli ricci inclusi cavoli neri), olivo.
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Fragola, Erba medica.
- <u>Estensione stabilimenti di produzione</u>: SIPCAM Spa- Salerano sul Lambro (LO), CHEMARK Kft.-8182 Peremarton-Ungheria.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>14921</td><td>KOHINOR OLEA</td><td>16/12/2011</td><td>ADAMA ITALIA S.r.l.</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P280-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione dei parassiti</u>: aleurodidi (fagioli con e senza baccello, fagiolini, cavoli).
- <u>Eliminazione dei parassiti:</u> Phyllocnistis citrella (agrumi), Leptinotarsa decemlineata (pomodoro, melanzana e peperone) Epithrix Hirtipennis (tabacco), Metcalfa pruinosa (floreali ed ornamentali).
- <u>Estensione colture</u>: Cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci,verza), cavoli a foglia (cavoli cinesi incluse cime di rapa, cavoli ricci inclusi cavoli neri).
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Fragola, Erba medica.
- <u>Estensione stabilimenti di produzione</u>: I.R.C.A Service S.p.A.- 24040 Fornovo S.Giovanni (BG), SIPCAM Spa- Salerano sul Lambro (LO), CHEMARK Kft.-8182 Peremarton-Ungheria.</td></tr>
</table>

KOHINOR 200 SL

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14290 del 26.01.2009

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Distributori:
ORVITAL S.p.A. - Settimo Milanese (MI)
Kollant S.r.l. – Padova (PD)
Contenuto: 1-5-10-15- 50-100-200-250-500 ml; 1-2-3-5 l

Partita n............

13 MAR. 2017

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

KOHINOR® 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti protettivi durante l'operazione di miscelazione e carico del prodotto. Indossare una tuta protettiva durante l'applicazione.
Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura. Non applicare quando la coltura presenta uno strato di melata tale da risultare attrattivo per le api.
Per proteggere gli uccelli evitare di irrigare le colture di insalate e cavoli nelle 24 ore successive al trattamento.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalla zona non coltivata pari a:
- 30m per gli agrumi;
- 15m per mandorlo, olivo (applicazioni fogliari), pomacee e drupacee;
- 10m per carciofo, fagiolo, peperone, pomodoro, melanzana, ornamentali, tabacco, vite da vino;
- 5m per olive (trattamento fogliare con impiego di esche attrattive);
- 3m per zucchino, cetriolo, melone, anguria, patata.
Per **proteggere gli organismi acquatici** non utilizzare su suoli drenati artificialmente; rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, ridurre la deriva del 75% per le colture arboree e ridurre il ruscellamento del 90% in aree con pendenza superiore al 3%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla* spp.), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus* sp.), microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.), Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca spp.*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Mandorlo: contro afidi 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Olivo: contro mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): 50 ml/hl (dose massima 0,625 l/ha) per applicazioni fogliari.
E' consentito anche l'impiego in bande mediante trattamento fogliare con esche attrattive: dose massima 100 ml/ha.
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

Vite da vino: contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens)*, metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

ORTICOLE:
- **pomodoro, melanzana, peperone**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): e aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **zucchino, cetriolo, melone, anguria**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 L/ha di prodotto.
- **lattughe e insalate (dolcetta/valerianella/gallinella; lattughe - incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana-; scarola - incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero-; crescione; barbarea; rucola -inclusa rucola selvatica-; senape nera; prodotti baby leaf;** in pieno campo: contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) e aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **fagioli con e senza baccello, fagiolini**: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*) ed aleuroididi: 50-75 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).
Per fagiolo e fagiolino, sono consentiti trattamenti in pieno campo solo in post-fioritura per irrorazione.

- **cavoli a infiorescenza (cavolfiore, broccolo), cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, verza) e cavoli a foglia (cavoli cinesi – incluse cime di rapa-, cavoli ricci, - inclusi cavoli neri-)** in pieno campo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)* ed aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,75 l/ha di prodotto.

I cavoli non possono essere portati a fioritura per la produzione dei semi.
Patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata)*: 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).

Carciofo: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e aleurodidi: 75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75 l/ha di prodotto.

Floreali ed ornamentali (in serra e in pieno campo): contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). *Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra.*

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione se in serra. Operare mettendo in sospensione 0,5-0,7 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere KOHINOR 200 SL direttamente nella botte.
Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Sospendere i trattamenti
- **3 giorni prima del raccolto di cetriolo e zucchino in serra; carciofo, lattughe e insalate, melanzana, pomodoro, peperone, fagiolo, fagiolino,**
- **7 giorni del raccolto di cetriolo zucchino (in campo); anguria, melone e olivo**
- **14 giorni per: cavoli, melo, pero, agrumi (trattamenti fogliari), tabacco, mandorlo, vite, pesco e nettarine, susino, albicocco, tabacco**
- **21 giorni per: ciliegio**
- **28 giorni per: patata**

COMPATIBILITÀ: KOHINOR 200 SL e' miscibile con olio minerale.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Fialette: ISTRUZIONI PER L'USO

INDOSSARE IL GUANTO INCLUSO NELLA CONFEZIONE

TAGLIARE SEGUENDO IL SEGNO TRATTEGGIATO

VERSARE LA DOSE NECESSARIA NELL'APPOSITO CONTENITORE

IRRORARE LA SOLUZIONE SULLA ZONA INTERESSATA

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

KOHINOR® 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

KOHINOR 200 SL

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14290 del 26.01.2009

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Distributori:
ORVITAL S.p.A. - Settimo Milanese (MI)
Kollant S.r.l. – Padova (PD)
Contenuto: 1-5-10-15- 50-100 ml;

Partita n.............

ETICHETTA RIDOTTA FIALETTA 1 ML

KOHINOR® 200 SL

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE

1 ml

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

ETICHETTA RIDOTTA FIALETTA 10 ML

KOHINOR® 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE

ADAMA Italia s.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Autorizzazione Ministero della Salute
N. 14290 del 26-01-2009

10 ml

NON VENDIBILE SINGOLARMENTE

LEGGERE L'ETICHETTA SULLA CONFEZIONE

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del..." 13 MAR. 2017

SIATTOL 200 PLUS

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14797 del 8.02.2010

Composizione

Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria

Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)

Distributori:
AGRIMPORT S.p.a. – Bolzano
ORVITAL S.p.a. – Settimo Milanese (MI)
AL.FE S.r.l. – Pomponesco (Mantova)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
SEPRAN S.A.S. – Isola Vicentina (VI)
AGROWIN BIOSCIENCES SRL Bergamo (BG) Italy
GUABER Srl Casalecchio di Reno (BO)
GOWAN ITALIA S.r.l. – Faenza (RA)

Contenuto: 5-10-20- 50-100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5 l

Partita n............

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

SIATTOL 200 PLUS

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti protettivi durante l'operazione di miscelazione e carico del prodotto. Indossare una tuta protettiva durante l'applicazione.
Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura. Non applicare quando la coltura presenta uno strato di melata tale da risultare attrattivo per le api.
Per proteggere gli uccelli evitare di irrigare le colture di insalate e cavoli nelle 24 ore successive al trattamento.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalla zona non coltivata pari a:
- 30m per gli agrumi;
- 15m per mandorlo, olivo (applicazioni fogliari), pomacee e drupacee;
- 10m per carciofo, fagiolo, peperone, pomodoro, melanzana, ornamentali, tabacco, vite da vino;
- 5m per olive (trattamento fogliare con impiego di esche attrattive);
- 3m per zucchino, cetriolo, melone, anguria, patata.

Per proteggere gli organismi acquatici non utilizzare su suoli drenati artificialmente; rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, ridurre la deriva del 75% per le colture arboree e ridurre il ruscellamento del 90% in aree con pendenza superiore al 3%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla* spp.), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus* sp.), microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.), Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca spp.*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Mandorlo: contro afidi 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Olivo: contro mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): 50 ml/hl (dose massima 0,625 l/ha) per applicazioni fogliari.
E' consentito anche l'impiego in bande mediante trattamento fogliare con esche attrattive: dose massima 100 ml/ha.
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

Vite da vino: contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens)*, metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

ORTICOLE:
- **pomodoro, melanzana, peperone**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): e aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).

Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **zucchino, cetriolo, melone, anguria**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 L/ha di prodotto.
- **lattughe e insalate (dolcetta/valerianella/gallinella; lattughe - incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana-; scarola - incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero-; crescione; barbarea; rucola -inclusa rucola selvatica-; senape nera; prodotti baby leaf;** in pieno campo: contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) e aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **fagioli con e senza baccello, fagiolini**: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*) ed aleuroididi: 50-75 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).
Per fagiolo e fagiolino, sono consentiti trattamenti in pieno campo solo in post-fioritura per irrorazione.

- **cavoli a infiorescenza (cavolfiore, broccolo), cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, verza) e cavoli a foglia (cavoli cinesi – incluse cime di rapa-, cavoli ricci, - inclusi cavoli neri-)** in pieno campo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)* ed aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,75 l/ha di prodotto.

I cavoli non possono essere portati a fioritura per la produzione dei semi.
Patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata)*: 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).

Carciofo: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e aleurodidi: 75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75 l/ha di prodotto.

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... 13 MAR. 2017

Floreali ed ornamentali (in serra e in pieno campo): contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). *Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra.*
Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione se in serra. Operare mettendo in sospensione 0,5-0,7 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere SIATTOL 200 PLUS direttamente nella botte.
Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Sospendere i trattamenti
- **3 giorni prima del raccolto di cetriolo e zucchino in serra; carciofo, lattughe e insalate, melanzana, pomodoro, peperone, fagiolo, fagiolino,**
- **7 giorni del raccolto di cetriolo zucchino (in campo); anguria, melone e olivo**
- **14 giorni per: cavoli, melo, pero, agrumi (trattamenti fogliari), tabacco, mandorlo, vite, pesco e nettarine, susino, albicocco, tabacco**
- **21 giorni per: ciliegio**
- **28 giorni per: patata**

COMPATIBILITÀ: SIATTOL 200 PLUS e' miscibile con olio minerale.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Fialette: **ISTRUZIONI PER L'USO**

INDOSSARE IL GUANTO INCLUSO
NELLA CONFEZIONE

TAGLIARE SEGUENDO IL SEGNO
TRATTEGGIATO

VERSARE LA DOSE NECESSARIA
NELL'APPOSITO CONTENITORE

IRRORARE LA SOLUZIONE SULLA
ZONA INTERESSATA

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

SIATTOL 200 PLUS

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14797 del 8.02.2010

Composizione

Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria

Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)

Distributori:
AGRIMPORT S.p.a. – Bolzano
ORVITAL S.p.a. – Settimo Milanese (MI)
AL.FE S.r.l. – Pomponesco (Mantova)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
SEPRAN S.A.S. – Isola Vicentina (VI)
AGROWIN BIOSCIENCES SRL Bergamo (BG) Italy
GUABER Srl Casalecchio di Reno (BO)
GOWAN ITALIA S.r.l. – Faenza (RA)

Contenuto: 5-10-20- 50-100 ml

Partita n............

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

SIATTOL 200 PLUS

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DIFLORON 200 SL

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14798 dell'11.12.2009

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (Padova)

Distributori:
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (Padova)
Agrisystem S.r.l. – Lamezia Terme (CZ)
Contenuto: 5-10- 50-100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5 l

Partita n............

DIFLORON 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti protettivi durante l'operazione di miscelazione e carico del prodotto. Indossare una tuta protettiva durante l'applicazione.
Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura. Non applicare quando la coltura presenta uno strato di melata tale da risultare attrattivo per le api.
Per proteggere gli uccelli evitare di irrigare le colture di insalate e cavoli nelle 24 ore successive al trattamento.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalla zona non coltivata pari a:
- 30m per gli agrumi;
- 15m per mandorlo, olivo (applicazioni fogliari), pomacee e drupacee;
- 10m per carciofo, fagiolo, peperone, pomodoro, melanzana, ornamentali, tabacco, vite da vino;
- 5m per olive (trattamento fogliare con impiego di esche attrattive);
- 3m per zucchino, cetriolo, melone, anguria, patata.
Per proteggere gli organismi acquatici non utilizzare su suoli drenati artificialmente; rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, ridurre la deriva del 75% per le colture arboree e ridurre il ruscellamento del 90% in aree con pendenza superiore al 3%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla* spp.), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus* sp.), microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.), Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca spp.*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Mandorlo: contro afidi 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Olivo: contro mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): 50 ml/hl (dose massima 0,625 l/ha) per applicazioni fogliari.
E' consentito anche l'impiego in bande mediante trattamento fogliare con esche attrattive: dose massima 100 ml/ha.
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

Vite da vino: contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens)*, metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

ORTICOLE:
- **pomodoro, melanzana, peperone**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): e aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **zucchino, cetriolo, melone, anguria**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 L/ha di prodotto.
- **lattughe e insalate (dolcetta/valerianella/gallinella; lattughe - incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana-; scarola - incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero-; crescione; barbarea; rucola -inclusa rucola selvatica-; senape nera; prodotti baby leaf;** in pieno campo: contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) e aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **fagioli con e senza baccello, fagiolini**: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*) ed aleuroididi: 50-75 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).
Per fagiolo e fagiolino, sono consentiti trattamenti in pieno campo solo in post-fioritura per irrorazione.

- **cavoli a infiorescenza (cavolfiore, broccolo), cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, verza) e cavoli a foglia (cavoli cinesi – incluse cime di rapa-, cavoli ricci, - inclusi cavoli neri-)** in pieno campo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)* ed aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,75 l/ha di prodotto.

I cavoli non possono essere portati a fioritura per la produzione dei semi.
Patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).

Carciofo: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e aleurodidi: 75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75 l/ha di prodotto.

Floreali ed ornamentali (in serra e in pieno campo): contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). *Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra.*

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione se in serra. Operare mettendo in sospensione 0,5-0,7 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere DIFLORON 200 SL direttamente nella botte.
Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Sospendere i trattamenti
- **3 giorni prima del raccolto di cetriolo e zucchino in serra; carciofo, lattughe e insalate, melanzana, pomodoro, peperone, fagiolo, fagiolino,**
- **7 giorni del raccolto di cetriolo zucchino (in campo); anguria, melone e olivo**
- **14 giorni per: cavoli, melo, pero, agrumi (trattamenti fogliari), tabacco, mandorlo, vite, pesco e nettarine, susino, albicocco, tabacco**
- **21 giorni per: ciliegio**
- **28 giorni per: patata**

COMPATIBILITÀ: DIFLORON 200 SL e' miscibile con olio minerale.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Fialette: ISTRUZIONI PER L'USO

INDOSSARE IL GUANTO INCLUSO NELLA CONFEZIONE

TAGLIARE SEGUENDO IL SEGNO TRATTEGGIATO

VERSARE LA DOSE NECESSARIA NELL'APPOSITO CONTENITORE

IRRORARE LA SOLUZIONE SULLA ZONA INTERESSATA

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

DIFLORON 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DIFLORON 200 SL
Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14798 dell'11.12.2009

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (Padova)

Distributori:
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (Padova)
Agrisystem S.r.l. – Lamezia Terme (CZ)
Contenuto: 5-10- 50-100 ml;

Partita n............

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

AFLOR 200 SL

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14799 del 8.02.2010

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA Makhteshim Ltd 84100 Beer-Sheva (Israele)
ADAMA Agriculture España SA- 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
Torre S.r.l.- Torrenieri (SI)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Stabilimenti di confezionamento:
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
Distribuito da:
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
EURO TSA S.r.l.– Fornovo san giovanni (BG)
Contenuto: 5-10- 25-50-100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5 l

Partita n............

"*Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...*" 13 MAR. 2017

AFLOR® 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti protettivi durante l'operazione di miscelazione e carico del prodotto. Indossare una tuta protettiva durante l'applicazione.
Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura. Non applicare quando la coltura presenta uno strato di melata tale da risultare attrattivo per le api.
Per proteggere gli uccelli evitare di irrigare le colture di insalate e cavoli nelle 24 ore successive al trattamento.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalla zona non coltivata pari a:
- 30m per gli agrumi;
- 15m per mandorlo, olivo (applicazioni fogliari), pomacee e drupacee;
- 10m per carciofo, fagiolo, peperone, pomodoro, melanzana, ornamentali, tabacco, vite da vino;
- 5m per olive (trattamento fogliare con impiego di esche attrattive);
- 3m per zucchino, cetriolo, melone, anguria, patata.
Per **proteggere gli organismi acquatici** non utilizzare su suoli drenati artificialmente; rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, ridurre la deriva del 75% per le colture arboree e ridurre il ruscellamento del 90% in aree con pendenza superiore al 3%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla* spp.), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus* sp.), microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.), Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca spp.*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Mandorlo: contro afidi 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Olivo: contro mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): 50 ml/hl (dose massima 0,625 l/ha) per applicazioni fogliari.
E' consentito anche l'impiego in bande mediante trattamento fogliare con esche attrattive: dose massima 100 ml/ha.
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

Vite da vino: contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens)*, metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

ORTICOLE:
- **pomodoro, melanzana, peperone**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): e aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **zucchino, cetriolo, melone, anguria**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 L/ha di prodotto.
- **lattughe e insalate (dolcetta/valerianella/gallinella; lattughe - incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana-; scarola - incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero-; crescione; barbarea; rucola -inclusa rucola selvatica-; senape nera; prodotti baby leaf;** in pieno campo: contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) e aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **fagioli con e senza baccello, fagiolini**: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*) ed aleuroididi: 50-75 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).
Per fagiolo e fagiolino, sono consentiti trattamenti in pieno campo solo in post-fioritura per irrorazione.

- **cavoli a infiorescenza (cavolfiore, broccolo), cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, verza) e cavoli a foglia (cavoli cinesi – incluse cime di rapa-, cavoli ricci, - inclusi cavoli neri-)** in pieno campo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)* ed aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,75 l/ha di prodotto.

I cavoli non possono essere portati a fioritura per la produzione dei semi.
Patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).

Carciofo: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e aleurodidi: 75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75 l/ha di prodotto.

Floreali ed ornamentali (in serra e in pieno campo): contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). *Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra.*

Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione se in serra. Operare mettendo in sospensione 0,5-0,7 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere AFLOR 200 SL direttamente nella botte.
Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Sospendere i trattamenti
- **3 giorni prima del raccolto di cetriolo e zucchino in serra; carciofo, lattughe e insalate, melanzana, pomodoro, peperone, fagiolo, fagiolino,**
- **7 giorni del raccolto di cetriolo zucchino (in campo); anguria, melone e olivo**
- **14 giorni per: cavoli, melo, pero, agrumi (trattamenti fogliari), tabacco, mandorlo, vite, pesco e nettarine, susino, albicocco, tabacco**
- **21 giorni per: ciliegio**
- **28 giorni per: patata**

COMPATIBILITÀ: AFLOR 200 SL e' miscibile con olio minerale.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

Fialette: **ISTRUZIONI PER L'USO**

INDOSSARE IL GUANTO INCLUSO NELLA CONFEZIONE

TAGLIARE SEGUENDO IL SEGNO TRATTEGGIATO

VERSARE LA DOSE NECESSARIA NELL'APPOSITO CONTENITORE

IRRORARE LA SOLUZIONE SULLA ZONA INTERESSATA

"*Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...*" 13 MAR. 2017

AFLOR 200 SL

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14799 del 8.02.2010

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA Makhteshim Ltd 84100 Beer-Sheva (Israele)
ADAMA Agriculture España SA- 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
Torre S.r.l.- Torrenieri (SI)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Stabilimenti di confezionamento:
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
Distribuito da:
ZAPI S.p.A. – Conselve (PD)
EURO TSA S.r.l.– Fornovo san giovanni (BG)
Contenuto: 5-10- 25-50-100 ml

Partita n............

AFLOR® 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

KOHINOR OLEA

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14921 del 16.12.2011

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Distributori:
NUOVA CONCIMER S.r.l.- San Severino (MC)
Contenuto: 5-10- 50-100-200-250-500 ml; 1-2-3-5 l

Partita n............

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

KOHINOR® OLEA

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti protettivi durante l'operazione di miscelazione e carico del prodotto. Indossare una tuta protettiva durante l'applicazione.
Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori, sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura. Non applicare quando la coltura presenta uno strato di melata tale da risultare attrattivo per le api.
Per proteggere gli uccelli evitare di irrigare le colture di insalate e cavoli nelle 24 ore successive al trattamento.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalla zona non coltivata pari a:
- 30m per gli agrumi;
- 15m per mandorlo, olivo (applicazioni fogliari), pomacee e drupacee;
- 10m per carciofo, fagiolo, peperone, pomodoro, melanzana, ornamentali, tabacco, vite da vino;
- 5m per olive (trattamento fogliare con impiego di esche attrattive);
- 3m per zucchino, cetriolo, melone, anguria, patata.
Per **proteggere gli organismi acquatici** non utilizzare su suoli drenati artificialmente; rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, ridurre la deriva del 75% per le colture arboree e ridurre il ruscellamento del 90% in aree con pendenza superiore al 3%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla* spp.), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus* sp.), microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.), Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca spp.*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Mandorlo: contro afidi 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.): 50-75 ml/hl (dose massima 1,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post fioritura per irrorazione.

Olivo: contro mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): 50 ml/hl (dose massima 0,625 l/ha) per applicazioni fogliari.
E' consentito anche l'impiego in bande mediante trattamento fogliare con esche attrattive: dose massima 100 ml/ha.
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

Vite da vino: contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens)*, metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Trattamenti consentiti solo in post-fioritura per irrorazione.

ORTICOLE:
- **pomodoro, melanzana, peperone**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): e aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **<u>zucchino, cetriolo, melone, anguria</u>**, in serra ed in pieno campo: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*) e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).
Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post-fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra. Su queste colture, in serra, è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 L/ha di prodotto.
- **<u>lattughe e insalate (dolcetta/valerianella/gallinella; lattughe - incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana-; scarola - incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero-; crescione; barbarea; rucola -inclusa rucola selvatica-; senape nera; prodotti baby leaf;</u>** in pieno campo: contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*) e aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,7 l/ha di prodotto.

- **<u>fagioli con e senza baccello, fagiolini</u>**: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*) ed aleuroididi: 50-75 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).
Per fagiolo e fagiolino, sono consentiti trattamenti in pieno campo solo in post-fioritura per irrorazione.

- **<u>cavoli a infiorescenza (cavolfiore, broccolo), cavoli a testa (cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, verza) e cavoli a foglia (cavoli cinesi – incluse cime di rapa-, cavoli ricci, - inclusi cavoli neri-)</u>** in pieno campo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)* ed aleuroididi: 50-75 ml/hl (dose massima 0,5 l/ha).
Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,5-0,75 l/ha di prodotto.

I cavoli non possono essere portati a fioritura per la produzione dei semi.
<u>Patata</u>: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha).

<u>Carciofo</u>: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 l/ha).

<u>Tabacco</u>: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e aleurodidi: 75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75 l/ha di prodotto.

<u>Floreali ed ornamentali</u> (in serra e in pieno campo): contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 50-75 ml/hl (dose massima 0,75 l/ha). *Trattamenti in pieno campo consentiti per irrorazione e solo in post fioritura; nessuna limitazione per l'uso in serra.*

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione se in serra. Operare mettendo in sospensione 0,5-0,7 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere KOHINOR OLEA direttamente nella botte.
Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Sospendere i trattamenti
- **3 giorni prima del raccolto di cetriolo e zucchino in serra; carciofo, lattughe e insalate, melanzana, pomodoro, peperone, fagiolo, fagiolino,**
- **7 giorni del raccolto di cetriolo zucchino (in campo); anguria, melone e olivo**
- **14 giorni per: cavoli, melo, pero, agrumi (trattamenti fogliari), tabacco, mandorlo, vite, pesco e nettarine, susino, albicocco, tabacco**
- **21 giorni per: ciliegio**
- **28 giorni per: patata**

COMPATIBILITÀ: KOHINOR OLEA e' miscibile con olio minerale.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Fialette: ISTRUZIONI PER L'USO

INDOSSARE IL GUANTO INCLUSO NELLA CONFEZIONE

TAGLIARE SEGUENDO IL SEGNO TRATTEGGIATO

VERSARE LA DOSE NECESSARIA NELL'APPOSITO CONTENITORE

IRRORARE LA SOLUZIONE SULLA ZONA INTERESSATA

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

KOHINOR OLEA

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 14921 del 16.12.2011

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA ITALIA Srl
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
ADAMA MAKHTESHIM Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
I.R.C.A. Service S.p.A. - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO)
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Distributori:
NUOVA CONCIMER S.r.l.- San Severino (MC)
Contenuto: 5-10- 50-100 ml

Partita n............

KOHINOR® OLEA

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE
Meccanismo d'azione: gruppo 4A (IRAC)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 13 MAR. 2017

17A02306

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2017.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino delle Balze Volterrane».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» , emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 271/2015 della commissione del 17 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 47 del 20 febbraio 2015 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino delle Balze Volterrane»;

Vista l'istanza presentata in data 1° marzo 2016 (prot. Mipaaf n. 22467 del 21 marzo 2016) dal Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane con sede legale in Volterra, località S. Giusto n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità con nota del 2 marzo 2017, prot. mipaaf n. 16979, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Pecorino delle Balze Volterrane;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Pecorino delle Balze Volterrane» registrata con regolamento (UE) n. 271/2015 della commissione del 17 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 47 del 20 febbraio 2015.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane, con sede in Volterra, località San Giusto n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Pecorino delle Balze Volterrane» .

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP « Pecorino delle Balze Volterrane» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Pecorino delle Balze Volterrane» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera formaggi, individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02278

DECRETO 10 marzo 2017.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terra D'Otranto e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Terra D'Otranto».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 87 del 21 marzo 1998 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Terra D'Otranto»;

Vista l'istanza presentata in data 20 maggio 2015 (prot. Mipaaf n. 39157 del 27 maggio 2015) dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terra D'Otranto DOP con sede legale in Lecce, alla via G. Petraglione n. 5, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria olivicoltori nella filiera <grassi, oli> individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CCIAA di Lecce con e-mail del 22 febbraio 2017, prot. mipaaf n. 14494, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Terra D'Otranto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terra D'Otranto al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terra D'Otranto è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Terra D'Otranto» registrata con regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 87 del 21 marzo 1998.

Art. 2.

1. Lo statuto Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terra D'Otranto, con sede in Lecce, alla via G. Petraglione n. 5, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Terra D'Otranto».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Terra D'Otranto» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Terra D'Otranto» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera formaggi, individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02279

DECRETO 10 marzo 2017.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Crotonese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 1262/2014 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 341 del 27 novembre 2014 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese»;

Vista l'istanza presentata in data 7 ottobre 2015 (prot. Mipaaf n. 68769 del 7 ottobre 2015) dal Consorzio di tutela del Pecorino Crotonese DOP con sede legale in Crotone, alla via XXV Aprile n. 62, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera <formaggi> individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Bioagricert con nota del 23 febbraio 2017, prot. mipaaf n. 14646, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Pecorino Crotonese;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Pecorino Crotonese DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Pecorino Crotonese DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Pecorino Crotonese» registrata con Regolamento (UE) n. 1262/2014 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 341 del 27 novembre 2014.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Pecorino Crotonese DOP, con sede in Crotone, alla via XXV Aprile n. 62, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Pecorino Crotonese».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Pecorino Crotonese» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Pecorino Crotonese» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera formaggi, individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02280

DECRETO 15 marzo 2017.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2026:

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9418	Agrostide stolonifera	Pinehurst	13/04/2006	16/05/2006
9419	Agrostide stolonifera	TeeOne	13/04/2006	16/05/2006
4411	Avena	Flavia	22/03/2007	12/04/2007
9308	Barbabietola da zucchero	Amateia	27/03/2006	12/04/2006
3982	Barbabietola da zucchero	Andes	22/03/2007	12/04/2007
9790	Barbabietola da zucchero	Bramata	27/03/2006	12/04/2006
4020	Barbabietola da zucchero	Condor	22/03/2007	12/04/2007
3971	Barbabietola da zucchero	Costa	22/03/2007	12/04/2007
9297	Barbabietola da zucchero	Dulce	02/02/2006	16/02/2006
9789	Barbabietola da zucchero	Grinta	27/03/2006	12/04/2006
9306	Barbabietola da zucchero	Mistral	02/02/2006	16/02/2006
9305	Barbabietola da zucchero	Peler	02/02/2006	16/02/2006
9298	Barbabietola da zucchero	Rocca	02/02/2006	16/02/2006
4021	Barbabietola da zucchero	Tigre	22/03/2007	12/04/2007
9299	Barbabietola da zucchero	Trigno	02/02/2006	16/02/2006
9262	Canapa	Carma	16/01/2006	25/01/2006
9431	Colza	Cosi CS	21/06/2006	26/07/2006
9432	Colza	Credi CS	21/06/2006	26/07/2006
8903	Colza	CSZ2021	18/01/2006	02/0/2006
8905	Colza	Nordi CS	18/01/2006	02/0/2006
4414	Dattile	Otello	22/03/2007	12/04/2007
3719	Dattile	Rex	22/03/2007	12/04/2007
9872	Erba medica	Australis	13/04/2006	16/05/2006
9893	Erba medica	Costanza	13/04/2006	16/05/2006
9873	Erba medica	Icon	13/04/2006	16/05/2006
9894	Erba medica	Palladiana	13/04/2006	16/05/2006
9899	Erba medica	Power 4.2	13/04/2006	16/05/2006
9892	Erba medica	Sovrana	13/04/2006	16/05/2006
9324	Erba medica	UQL1	12/04/2006	29/04/2006
9895	Erba medica	Valleverde	13/04/2006	16/05/2006
9765	Erba sudanese	Monarch V	01/06/2006	20/06/2006
9960	Farro dicocco	Zefiro	27/11/2006	06/12/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9959	Farro piccolo	Monlis	27/11/2006	06/12/2006
3979	Festuca arundinacea	Finelawn	22/03/2007	12/04/2007
4054	Festuca arundinacea	Palma	22/03/2007	12/04/2007
3721	Festuca dei prati	Full	22/03/2007	12/04/2007
8305	Festulolio	Festum	13/04/2006	16/05/2006
9916	Frumento duro	Achille	29/09/2006	20/10/2006
9918	Frumento duro	Alemanno	29/09/2006	20/10/2006
4414	Frumento duro	Bronte	22/03/2007	12/04/2007
4441	Frumento duro	Ciccio	22/03/2007	12/04/2007
9915	Frumento duro	Dario	29/09/2006	20/10/2006
10618	Frumento duro	Hathor	29/09/2006	20/10/2006
4415	Frumento duro	Iride	22/03/2007	12/04/2007
9927	Frumento duro	K26	29/09/2006	20/10/2006
9917	Frumento duro	Principe	29/09/2006	20/10/2006
3582	Frumento duro	Rusticano	22/03/2007	12/04/2007
4432	Frumento duro	San Carlo	22/03/2007	12/04/2007
4417	Frumento duro	Svevo	22/03/2007	12/04/2007
10610	Frumento tenero	Andino	29/09/2006	20/10/2006
10608	Frumento tenero	Aquilante	29/09/2006	20/10/2006
4416	Frumento tenero	Bilancia	22/03/2007	12/04/2007
3620	Frumento tenero	Enesco	22/03/2007	12/04/2007
9933	Frumento tenero	Profeta	29/09/2006	20/10/2006
9930	Frumento tenero	Valbona	29/09/2006	20/10/2006
9849	Girasole	Allblack	27/03/2006	12/04/2006
3955	Girasole	Ancona	22/03/2007	12/04/2007
9829	Girasole	Coditour	12/10/2006	06/11/2006
3957	Girasole	Ibis	22/03/2007	12/04/2007
9845	Girasole	Imigen	27/03/2006	12/04/2006
9825	Girasole	Iranapipa	27/03/2006	12/04/2006
9818	Girasole	LG5635	27/03/2006	12/04/2006
9844	Girasole	MAS 97A	27/03/2006	12/04/2006
3959	Girasole	Michel	22/03/2007	12/04/2007

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9807	Girasole	NK Ferti	12/10/2006	06/11/2006
9809	Girasole	NK Meldimi	27/03/2006	12/04/2006
3958	Girasole	Panter	22/03/2007	12/04/2007
3956	Girasole	Pelikan	22/03/2007	12/04/2007
9864	Girasole	PR64E83	27/03/2006	12/04/2006
9816	Girasole	Serin	27/03/2006	12/04/2006
9852	Girasole	Solaris	09/11/2006	21/11/2006
9824	Girasole	Tatisol	27/03/2006	12/04/2006
9764	Ibridi di sorgo x erba sudanese	HoneyGraze BMR	10/05/2006	01/06/2006
9767	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Mithril	17/10/2006	22/11/2006
9763	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Sugar Graze II	10/05/2006	01/06/2006
3720	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Asterix	22/03/2007	12/04/2007
9421	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Cembalo	13/04/2006	16/05/2006
9420	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Ceronte	13/04/2006	16/05/2006
3907	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Florence	22/03/2007	12/04/2007
3714	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Hellen	22/03/2007	12/04/2007
4333	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Jolly	22/03/2007	12/04/2007
4053	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Linos	22/03/2007	12/04/2007
9319	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Maddalena	13/04/2006	16/05/2006
3716	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Rapido	22/03/2007	12/04/2007
3715	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Star	22/03/2007	12/04/2007
9318	Loglio d’Italia e Loglio Westerwoldico	Vespolini	13/04/2006	16/05/2006
3726	Loglio perenne o loietto inglese	Andree’	22/03/2007	12/04/2007

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
4052	Loglio perenne o loietto inglese	Lorenz	22/03/2007	12/04/2007
3718	Loglio perenne o loietto inglese	Popeye	22/03/2007	12/04/2007
3943	Lupinella	Sofia	22/03/2007	12/04/2007
9706	Mais	Abgaro	02/02/2006	09/02/2006
9471	Mais	Breaker	02/02/2006	09/02/2006
9533	Mais	Bridge	17/10/2006	22/11/2006
9508	Mais	Cabi CS	02/02/2006	09/02/2006
9476	Mais	Carella	02/02/2006	09/02/2006
4072	Mais	Cerea	22/03/2007	12/04/2007
9510	Mais	Clariti CS	02/02/2006	09/02/2006
9490	Mais	Coretta	02/02/2006	09/02/2006
9500	Mais	Darel	02/02/2006	09/02/2006
9477	Mais	DKC6666	02/02/2006	09/02/2006
9679	Mais	Gleisdorfer gold	02/02/2006	09/02/2006
9760	Mais	Guadiana	02/02/2006	09/02/2006
9714	Mais	Isora	02/02/2006	09/02/2006
9509	Mais	Jokari CS	02/02/2006	09/02/2006
4244	Mais	Lolita	22/03/2007	12/04/2007
9648	Mais	Klips	02/02/2006	09/02/2006
9683	Mais	Macari	02/02/2006	09/02/2006
9692	Mais	Maktaal	02/02/2006	09/02/2006
9659	Mais	MAS 44A	17/10/2006	22/11/2006
9671	Mais	MAS 72A	02/02/2006	09/02/2006
9672	Mais	MAS 74G	02/02/2006	09/02/2006
9734	Mais	Modal	02/02/2006	09/02/2006
9736	Mais	Modell	02/02/2006	09/02/2006
9735	Mais	Moll	02/02/2006	09/02/2006
9737	Mais	Montego	27/04/2006	18/05/2006
9684	Mais	Mosaik	02/02/2006	09/02/2006
4070	Mais	Movida	22/03/2007	12/04/2007
9690	Mais	MTMatado	02/02/2006	09/02/2006
9466	Mais	NK Lemoro	02/02/2006	09/02/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9468	Mais	NK Pako	02/02/2006	09/02/2006
4083	Mais	Ostiglia	22/03/2007	12/04/2007
9715	Mais	Palqui	02/02/2006	09/02/2006
4077	Mais	Parma	22/03/2007	12/04/2007
9507	Mais	Posti CS	02/02/2006	09/02/2006
9608	Mais	PR33D11	02/02/2006	09/02/2006
9597	Mais	PR34P88	02/02/2006	09/02/2006
9585	Mais	PR36W66	02/02/2006	09/02/2006
9567	Mais	PR39B76	02/02/2006	09/02/2006
9501	Mais	Pravor	02/02/2006	09/02/2006
9682	Mais	Quintero	02/02/2006	09/02/2006
9511	Mais	Realli CS	02/02/2006	09/02/2006
9514	Mais	Sundi CS	02/02/2006	09/02/2006
9716	Mais	Vivani	02/02/2006	09/02/2006
4334	Mais	Walter	22/03/2007	12/04/2007
9955	Orzo distico	Meseta	29/09/2006	20/10/2006
9445	Orzo distico	Roccaforte	27/11/2006	06/12/2006
4407	Orzo distico	Tazio	22/03/2007	12/04/2007
4410	Orzo polistico	Perla	22/03/2007	12/04/2007
8950	Patata	Antea	02/02/2006	16/02/2006
9877	Pisello da foraggio	Standal	13/04/2006	16/05/2006
3998	Riso	Castelmochi	22/03/2007	12/04/2007
3966	Riso	Garda	22/03/2007	12/04/2007
3997	Riso	Italmochi	22/03/2007	12/04/2007
9437	Senape bruna	ISCI99	02/02/2006	16/02/2006
9286	Soia	Ascasubi	27/03/2006	12/04/2006
9908	Soia	Jutra	03/05/2006	18/05/2006
9909	Soia	Majesta	03/05/2006	18/05/2006
8784	Soia	Minnpro	27/03/2006	12/04/2006
9773	Soia	Pedro	03/05/2006	18/05/2006
9910	Soia	PR43526	03/05/2006	18/05/2006
8787	Soia	Royalpro	27/03/2006	12/04/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8785	Soia	Soyapro	27/03/2006	12/04/2006
8776	Soia	Toyopro	27/03/2006	12/04/2006
9768	Sorgo	Reggal	10/05/2006	01/06/2006
4413	Trifoglio alessandrino	Bluegold	22/03/2007	12/04/2007
3725	Trifoglio alessandrino	Magda	22/03/2007	12/04/2007
9323	Trifoglio bianco	Giga	18/01/2006	02/0/2006
9912	Trifoglio bianco	Excel	13/04/2006	16/05/2006
4055	Trifoglio bianco	Fantastico	22/03/2007	12/04/2007
9881	Trifoglio bianco	Jumbo	13/04/2006	16/05/2006
9330	Trifoglio bianco	Quest	15/02/2006	13/03/2006
9911	Trifoglio bianco	Winterwhite	13/04/2006	16/05/2006
9438	Trifoglio incarnato	113 Caporosso	02/02/2006	16/02/2006
9424	Trifoglio incarnato	Sunrise	05/09/2006	18/09/2006
3722	Trifoglio persico	Leeton	22/03/2007	12/04/2007
9876	Trifoglio pratense	Quatro	13/04/2006	16/05/2006
3717	Veccia vellutata e veccia di Narbonne	Minnie	22/03/2007	12/04/2007
3727	Veccia vellutata e Veccia di Narbonne	Villa	22/03/2007	12/04/2007

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9797	Barbabietola da zucchero	A159	27/03/2006	12/04/2006
9796	Barbabietola da zucchero	A911	27/03/2006	12/04/2006
4104	Barbabietola da zucchero	Alesia	22/03/2007	12/04/2007
3974	Barbabietola da zucchero	Anita	22/03/2007	12/04/2007
9792	Barbabietola da zucchero	Annalisa	27/03/2006	12/04/2006
9794	Barbabietola da zucchero	Dardo	27/03/2006	12/04/2006
3975	Barbabietola da zucchero	Duilio	22/03/2007	12/04/2007
9793	Barbabietola da zucchero	Gladio	27/03/2006	12/04/2006
9795	Barbabietola da zucchero	Impala	27/03/2006	12/04/2006
4105	Barbabietola da zucchero	Itaca	22/03/2007	12/04/2007
9788	Barbabietola da zucchero	Senorita	27/03/2006	12/04/2006
9261	Canapa	Tiborszallasi	16/01/2006	25/01/2006
4422	Colza	Alice	22/03/2007	12/04/2007
4565	Colza	Amica	22/03/2007	12/04/2007
4564	Colza	Bolero	22/03/2007	12/04/2007
3697	Colza	Boni	22/03/2007	12/04/2007
9434	Colza	Celina	02/02/2006	16/02/2006
9428	Colza	ES Anabar	02/02/2006	16/02/2006
9430	Colza	ES Antigone	02/02/2006	16/02/2006
9429	Colza	ES Argone	02/02/2006	16/02/2006
9291	Colza	Kimberley	04/07/2006	26/07/2006
3695	Colza	Nickel	22/03/2007	12/04/2007
3696	Colza	Verdi	22/03/2007	12/04/2007
9278	Cotone	Guadalquivir	16/01/2006	25/01/2006
9279	Cotone	Teba	16/01/2006	25/01/2006
4103	Erba medica	Doblone	22/03/2007	12/04/2007
4015	Erba medica	Felix	22/03/2007	12/04/2007
9891	Erba medica	Medusa	13/04/2006	16/05/2006
3919	Erba medica	Monito	20/10/2006	06/11/2006
3952	Erba medica	Zarcos	20/10/2006	06/11/2006
3980	Festuca arundinacea	Cochise	22/03/2007	12/04/2007
9317	Festuca arundinacea	Jasmine	13/04/2006	16/05/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8957	Festuca arundinacea	Rembrandt	13/04/2006	16/05/2006
4397	Frumento duro	Baliduro	22/03/2007	12/04/2007
4420	Frumento duro	Vitromax	22/03/2007	12/04/2007
9932	Frumento tenero	Azzorre	29/09/2006	20/10/2006
9945	Frumento tenero	Grostè	29/09/2006	20/10/2006
10609	Frumento tenero	Innov	29/09/2006	20/10/2006
10612	Frumento tenero	Ogur	29/09/2006	20/10/2006
4412	Frumento tenero	Sibilla	22/03/2007	12/04/2007
9846	Girasole	Contal	27/03/2006	12/04/2006
4107	Girasole	Django	22/03/2007	12/04/2007
9830	Girasole	ES Alkora	27/03/2006	12/04/2006
9839	Girasole	ES Aloha	27/03/2006	12/04/2006
9841	Girasole	ES Alyssa	27/03/2006	12/04/2006
9835	Girasole	ES Petunia	27/03/2006	12/04/2006
9836	Girasole	ES Royal	27/03/2006	12/04/2006
9837	Girasole	ES Tocata	27/03/2006	12/04/2006
9838	Girasole	ES Zalema	27/03/2006	12/04/2006
3960	Girasole	Evora	22/03/2007	12/04/2007
9858	Girasole	Hisseo	27/03/2006	12/04/2006
9813	Girasole	Indra	27/03/2006	12/04/2006
9827	Girasole	Marasca	27/03/2006	12/04/2006
9842	Girasole	MAS 93IR	27/03/2006	12/04/2006
9828	Girasole	Morela	27/03/2006	12/04/2006
9810	Girasole	NK Astri	12/10/2006	06/11/2006
9808	Girasole	NK Countri	12/10/2006	06/11/2006
9863	Girasole	PR63A04	27/03/2006	12/04/2006
9860	Girasole	PR63A31	27/03/2006	12/04/2006
9865	Girasole	PR64A32	27/03/2006	12/04/2006
9862	Girasole	PR64A34	27/03/2006	12/04/2006
3961	Girasole	Rodrigo	22/03/2007	12/04/2007
9851	Girasole	Sofi	09/11/2006	21/11/2006
9772	Lino	Baladin	27/03/2006	12/04/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
9771	Lino	Linoal	27/03/2006	12/04/2006
9321	Loglio perenne o loietto inglese	Jeopardy	14/11/2006	23/11/2006
120	Loglio perenne o loietto inglese	Joy	14/11/2006	23/11/2006
3723	Loglio perenne o loietto inglese	Lipresso	22/03/2007	12/04/2007
9745	Mais	Allscor	02/02/2006	09/02/2006
9441	Mais	Andrea	17/10/2006	22/11/2006
9485	Mais	Armonico	02/02/2006	09/02/2006
9739	Mais	Azural	02/02/2006	09/02/2006
9657	Mais	Baltazar	02/02/2006	09/02/2006
9664	Mais	Bastide	02/02/2006	09/02/2006
9651	Mais	Bebop	02/02/2006	09/02/2006
9461	Mais	Beckham	02/02/2006	09/02/2006
9665	Mais	Beleti	17/10/2006	22/11/2006
9669	Mais	Bengali	02/02/2006	09/02/2006
9902	Mais	Bigger	14/11/2006	23/11/2006
9666	Mais	Bineta	02/02/2006	09/02/2006
4185	Mais	Bio	22/03/2007	12/04/2007
9653	Mais	Browny	17/10/2006	22/11/2006
9489	Mais	Carleta	02/02/2006	09/02/2006
9465	Mais	Cerimon	02/02/2006	09/02/2006
4238	Mais	Chris	22/03/2007	12/04/2007
9516	Mais	Codirect	02/02/2006	09/02/2006
9495	Mais	DKC4964	02/02/2006	09/02/2006
9493	Mais	DKC5363	02/02/2006	09/02/2006
9483	Mais	DKC6363	02/02/2006	09/02/2006
9481	Mais	DKC6450	02/02/2006	09/02/2006
9478	Mais	DKC6661	02/02/2006	09/02/2006
9475	Mais	DKC6764	02/02/2006	09/02/2006
9474	Mais	DKC6765	02/02/2006	09/02/2006
9473	Mais	DKC6767	02/02/2006	09/02/2006
4337	Mais	Douglas	22/03/2007	12/04/2007
9546	Mais	Dynamic	02/02/2006	09/02/2006

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9625	Mais	ES Arcole	02/02/2006	09/02/2006
9452	Mais	ES Aroche	02/02/2006	09/02/2006
9626	Mais	ES Bastion	02/02/2006	09/02/2006
9448	Mais	ES Benita	02/02/2006	09/02/2006
9525	Mais	ES Kirola	02/02/2006	09/02/2006
9458	Mais	ES Magnifis	02/02/2006	09/02/2006
9496	Mais	ES Manade	02/02/2006	09/02/2006
9456	Mais	ES Peroke	27/04/2006	18/05/2006
9455	Mais	ES Tectonis	02/02/2006	09/02/2006
9454	Mais	ES Tunis	02/02/2006	09/02/2006
9513	Mais	Estori CS	02/02/2006	09/02/2006
4255	Mais	Explo	22/03/2007	12/04/2007
9904	Mais	Giordana	14/11/2006	23/11/2006
4184	Mais	Giusto	22/03/2007	12/04/2007
4194	Mais	Goldara	22/03/2007	12/04/2007
4192	Mais	Goldavid	22/03/2007	12/04/2007
9544	Mais	Goldenis	02/02/2006	09/02/2006
9529	Mais	Goldfeed	02/02/2006	09/02/2006
9537	Mais	Goldigest	17/10/2006	22/11/2006
9543	Mais	Goldoskar	02/02/2006	09/02/2006
4196	Mais	Golduca	22/03/2007	12/04/2007
9556	Mais	Goldvip	02/02/2006	09/02/2006
9730	Mais	ISH503	22/05/2006	06/06/2006
9753	Mais	Julian	17/10/2006	22/11/2006
4190	Mais	Juwel	22/03/2007	12/04/2007
9502	Mais	Kalou	02/02/2006	09/02/2006
9724	Mais	Kavial	07/03/2006	06/04/2006
9464	Mais	Kioto	02/02/2006	09/02/2006
4289	Mais	Linford	22/03/2007	12/04/2007
9498	Mais	Lovi CS	02/02/2006	09/02/2006
4161	Mais	Luce	22/03/2007	12/04/2007
9472	Mais	Lunnea	02/02/2006	09/02/2006

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
4026	Mais	Maranello	22/03/2007	12/04/2007
4065	Mais	Maroso	22/03/2007	12/04/2007
9749	Mais	Martingal	02/02/2006	09/02/2006
9650	Mais	MAS 22A	17/10/2006	22/11/2006
9668	Mais	MAS 61A	02/02/2006	09/02/2006
9728	Mais	MASPES701	29/03/2006	18/04/2006
9550	Mais	Miratop	02/02/2006	09/02/2006
9901	Mais	Molar	14/11/2006	23/11/2006
9460	Mais	Neuvik	02/02/2006	09/02/2006
9470	Mais	NK Agrano	02/02/2006	09/02/2006
9462	Mais	NK Steel	02/02/2006	09/02/2006
9725	Mais	Oasis GDM	07/03/2006	06/04/2006
4285	Mais	Pino	22/03/2007	12/04/2007
9622	Mais	PR32P26	02/02/2006	09/02/2006
9587	Mais	PR35A30	02/02/2006	09/02/2006
9578	Mais	PR37F73	02/02/2006	09/02/2006
4254	Mais	Premium	22/03/2007	12/04/2007
9463	Mais	Rawell	02/02/2006	09/02/2006
9758	Mais	Rixxer	02/02/2006	09/02/2006
9903	Mais	Saturno	14/11/2006	23/11/2006
9494	Mais	Shopy	02/02/2006	09/02/2006
4066	Mais	Spina	22/03/2007	12/04/2007
9761	Mais	SWISS301	07/03/2006	06/04/2006
4233	Mais	Tamigi	22/03/2007	12/04/2007
9744	Mais	Tequila	02/02/2006	09/02/2006
9741	Mais	Typhal	02/02/2006	09/02/2006
9756	Mais	Tyrexx	02/02/2006	09/02/2006
9747	Mais	Zarral	02/02/2006	09/02/2006
9946	Orzo distico	Manava	29/09/2006	20/10/2006
10630	Orzo polistico	Caramel	29/09/2006	20/10/2006
4124	Patata	Imola	22/03/2007	12/04/2007
9777	Patata	Letizia	02/02/2006	16/02/2006

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9776	Patata	Naomi	02/02/2006	16/02/2006
9781	Patata	Oriana	02/02/2006	16/02/2006
10424	Patata	Roda	02/02/2006	16/02/2006
4615	Patata	Teodora	22/03/2007	12/04/2007
3967	Riso	Arco	22/03/2007	12/04/2007
3968	Riso	Asso	22/03/2007	12/04/2007
3969	Riso	Eolo	22/03/2007	12/04/2007
4018	Riso	Giada	22/03/2007	12/04/2007
3730	Riso	Sereno	22/03/2007	12/04/2007
4141	Soia	Armor	22/03/2007	12/04/2007
4169	Soia	Askja	22/03/2007	12/04/2007
9774	Soia	Ecudor	03/05/2006	18/05/2006
4173	Soia	Giulietta	22/03/2007	12/04/2007
4170	Soia	Hillary	22/03/2007	12/04/2007
4172	Soia	Jasmine	22/03/2007	12/04/2007
4140	Soia	Junior	22/03/2007	12/04/2007
8767	Soia	Kaiko	18/01/2006	02/02/2006
4175	Soia	Karma	22/03/2007	12/04/2007
4171	Soia	Marbella	22/03/2007	12/04/2007
3334	Soia	Pavone	03/05/2006	18/05/2006
9274	Sorgo	Cheope	10/05/2006	01/06/2006
8758	Tabacco	PM34	02/02/2006	09/02/2006
8750	Tabacco	PM35	02/02/2006	09/02/2006

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17/bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2019:

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3624	Avena	Marisa	22/03/2007	12/04/2007
9923	Frumento duro	Ciclope	09/11/2006	22/11/2006
4430	Frumento duro	Mongibello	22/03/2007	12/04/2007
10606	Frumento tenero	Antille	29/09/2006	20/10/2006
9726	Mais	Serifos	07/03/2006	06/04/2006
9722	Mais	Sikinos	07/03/2006	06/04/2006
9948	Orzo distico	Cometa	09/11/2006	22/11/2006
9947	Orzo distico	Rodorz	09/11/2006	22/11/2006
4174	Soia	Gaia	22/03/2007	12/04/2007
10010	Trifoglio alessandrino	Lilibeo	02/02/2006	16/02/2006

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 15, marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A02307

DECRETO 15 marzo 2017.

Cancellazione di varietà su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
10891	Mais	Aallexia	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2009
10893	Mais	Aamidon	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2009
13443	Mais	LG30414	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	24/04/2012
14243	Mais	LG30532	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Europe S.A.	07/01/2013

12586	Mais	LG30561	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	07/02/2011
14249	Mais	LG30572	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Europe S.A.	07/01/2013
11287	Mais	LG3459	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2009
9241	Mais	LG3531	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics	18/02/2016
7906	Mais	LG3562	Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics	11/02/2014
11306	Mais	LG3627	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2009

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A02308

DECRETO 15 marzo 2017.

Iscrizione di varietà di specie foraggere ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 27 febbraio 2017;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2027, le sotto elencate varietà di specie foraggere, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Graminacee continentali a uso foraggero				
Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio westervoldico	16344	Alazan	Diploide	Forratec Argentina S.A. - AR
Loglio westervoldico	16345	Talero	Diploide	Forratec Argentina S.A. - AR
Loglio westervoldico	15705	Mach1	Tetraploide	Pgg Wrightson Seeds - NZ

Graminacee continentali a uso tappeto erboso				
Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Festuca arundinacea	15703	Raindance	Esaploide	Pure Seed Testing Inc. - USA
Fienarola dei prati	14370	Luxury	–	Jacklin Seed - USA

Leguminose continentali a uso foraggero				
Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Erba medica	7060	Castelli		Springbrook Nominees Pty Ltd – AU; Michel Seed - FR
Erba medica	8729	Casalina		Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia - IT
Erba medica	15812	Sandy		Arauca Seeds - AR
Pisello proteico	16694	Altarus	Diploide	Laboulet Semences - FR

Leguminose mediterranee a uso foraggero			
Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Trifoglio alessandrino	16361	Horos	Sfinge KFT - HU
Trifoglio alessandrino	16362	Aton	Sfinge KFT - HU
Trifoglio incarnato	16343	Carfoglio	S.I.S. Società Italiana Sementi - IT
Lupino bianco	16359	Tennis	Isea S.r.l. - IT
Veccia comune	8304	Ereica	F.lli Menzo S.A.S. – IT

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

17A02309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 marzo 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Darzalex», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 432/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 giugno 2016 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° al 31 maggio 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta del Settore innovazione e strategia del farmaco, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di Agenzia italiana del farmaco in data 11-13 luglio 2016;

Vista la lettera dell'Ufficio di Farmacovigilanza dell'11 ottobre 2016 (protocollo FV/103328/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DARZALEX,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'Agenzia italiana del farmaco - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

DARZALEX.

Codice ATC - Principio Attivo: L01XC24 - Daratumumab.

Titolare: Janssen-Cilag International N.V.

G.U.U.E. 24 giugno 2016.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Darzalex» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Modo di somministrazione

«Darzalex» è per uso endovenoso.

Esso viene somministrato per infusione endovenosa previa diluizione in soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%). Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 6.6.

«Darzalex» deve essere somministrato da personale sanitario professionale, in un contesto in cui sono disponibili servizi di rianimazione.

Terapia post-infusione

Per la prevenzione di IRRs ritardate, il corticosteroide orale (metilprednisolone 20 mg o dose equivalente di un corticosteroide in accordo con gli standard locali) deve essere somministrato in ognuno dei due giorni successivi tutte le infusioni (partendo dal giorno dopo l'infusione).

Inoltre, per i pazienti con una storia di malattia polmonare ostruttiva, deve essere considerato l'impiego di una terapia post-infusione comprendente broncodilatatori ad azione breve e lunga, e corticosteroidi inalatori. Dopo le prime quattro infusioni, se il paziente non presenta IRRs maggiori, questi medicinali inalatori post-infusione possono essere interrotti a discrezione del medico.

Profilassi della riattivazione del virus Herpes zoster

Deve essere effettuata la profilassi antivirale per la prevenzione della riattivazione del virus herpes zoster.

Confezioni autorizzate

EU/1/16/1101/001 - A.I.C.: 044885010/E - In base 32: 1BTT0L:

20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml - 1 flaconcino;

EU/1/16/1101/002 - A.I.C.: 044885022/E - In base 32: 1BTT0Y:

20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 ml - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Prima del lancio di «Darzalex» (daratumumab), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare in ogni Stato membro (MS) il contenuto e il formato dei materiali educazionali, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza circa gli importanti rischi identificati della «Interferenza con Test dell'antiglobulina indiretto (antigene minore) (Test indiretto di Coombs)» e fornendo la guida su come gestirli.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ogni MS dove «Darzalex» (daratumumab) è commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti potenzialmente in grado di prescrivere, dispensare e ricevere questo medicinale abbiano accesso o che gli venga fornito quanto riportato qui di seguito.

Il materiale educazionale per gli operatori sanitari e le banche del sangue deve contenere iseguenti elementi chiave:

la guida per gli operatori sanitari e le banche del sangue, che informa relativamente airischi di interferenza per il gruppo sanguigno e a come minimizzarli;

la card di allerta per il paziente (Patient Alert Card).

La guida per gli operatori sanitari e le banche del sangue deve contenere i seguenti elementi chiave:

tutti i pazienti devono essere tipizzati e sottoposti a screening prima di iniziare il trattamento con daratumumab; in alternativa, può essere presa in considerazione anche la fenotipizzazione;

la positività mediata da daratumumab nel test indiretto di Coombs (interferenza con cross-matching del sangue) può persistere fino a 6 mesi dopo l'ultima infusione del medicinale;

daratumumab legato ai globuli rossi (RBCs) può mascherare la rivelazione di anticorpi per antigeni minori nel siero dei pazienti, pertanto, gli operatori sanitari devono informare il paziente di tenere con se la Patient Alert Card fino a sei mesi dopo l'interruzione del trattamento;

non viene influenzata la determinazione del gruppo sanguigno dei pazienti con il sistema ABO e del fattore Rh;

i metodi che servono a mitigare l'interferenza includono il trattamento dei RBCs con il reagente ditiotreitolo (DTT) al fine di rompere il legame tra daratumumab e RBCs o altri metodi validati a livello locale. Siccome anche il sistema Kell dei gruppi sanguigni è sensibile al trattamento con DTT, devono essere fornite unità Kell-negative dopo esclusione o identificazione di alloanticorpi qualora si impieghino globuli rossi trattaticon DTT. In alternativa, anche la genotipizzazione può essere presa in considerazione;

se è necessaria una trasfusione di emergenza, possono essere somministrati globuli rossi AB0/RhD-compatibili non-cross-matched secondo la prassi della banca del sangue locale;

in caso di trasfusione pianificata, gli operatori sanitari devono notificare i centri trasfusionali circa l'interferenza con il test dell'antiglobulina indiretto;

riferimento alla necessità di consultare il Riassunto delle caratteristiche del prodotto(RCP);

riferimento alla necessità di fornire ai pazienti la «Patient Alert Card» e di consigliare loro di consultare il Foglio illustrativo (FIL).

La Patient Alert Card, deve contenere i seguenti elementi chiave:

un messaggio di avvertenza per gli operatori sanitari che trattano il paziente in qualsiasi momento, incluso in condizioni di emergenza, che informi che il paziente sta ricevendo «Darzalex» (daratumumab), e che questo trattamento è associato ad un importante rischio identificato di interferenza per il riconoscimento del gruppo sanguigno (antigene minore) (positività al test indiretto di Coombs), che potrebbe persistere fino a 6 mesi dopo l'ultima infusione del medicinale, e una chiara istruzione che il paziente debba continuare a tenere con sé questa card fino a 6 mesi dopo l'interruzione del trattamento;

i contatti di riferimento del medico prescrittore di «Darzalex» (daratumumab);

il riferimento alla necessità di consultare il Foglio illustrativo (FIL).

Obbligo di condurre misure post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni, pertanto ai sensi dell'art. 14, par. 7 del regolamento (CE) 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Al fine di affrontare le incertezze legate alla progettazione dello studio pivotal a braccio singolo che supporta l'approvazione di «Darzalex», il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve sottomettere i risultati dello studio MMY3003, uno studio di fase III randomizzato che indaga l'uso di lenalidomide e desametasone con o senza daratumumab in pazienti con mieloma multiplo precedentemente trattato	30 settembre 2017
Al fine di affrontare le incertezze legate alla progettazione dello studio pivotal a braccio singolo che supporta l'approvazione di «Darzalex», il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve sottomettere i risultati dello studio MMY3004, uno studio di fase III randomizzato che indaga l'uso di bortezomib e desametasone con o senza daratumumab in pazienti con mieloma multiplo precedentemente trattato	31 dicembre 2016

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

17A02266

DETERMINA 14 marzo 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Deltyba», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 448/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto

legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicatone nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 976/2015 del 17 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Otsuka Novel Products GmbH ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC N. 043367046/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Deltyba» è indicato per l'uso nell'ambito di un'opportuna terapia di associazione per la tubercolosi polmonare multi-resistente ai farmaci (MDR-TB) nei pazienti adulti, quando non è altrimenti possibile istituire un regime terapeutico efficace per ragioni di resistenza o di tollerabilità (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1). Le linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici devono essere tenuti in considerazione.

Il medicinale DELTYBA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 48 compresse

AIC N. 043367046/E (in base 10) 19CGN6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1458,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2407,27

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Deltyba» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo, pneumologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 marzo 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A02267

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2017.

Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 58).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Ttolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Capo I

MODIFICHE ALLA PARTE I «DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE» AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

Art. 1.

Modifiche all'art. 2

1. L'art. 2, comma 1, è modificato come segue:

a) dopo la lettera *k)* è introdotta la lettera k *bis)* «firma elettronica»: «soluzione di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni».

b) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente lettera *r)*: «IVASS o Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

c) dopo la lettera *v)* è inserita la lettera v *bis)* «posta elettronica certificata»: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

MODIFICHE ALLA PARTE II – TITOLO I «DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA» DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

Art. 2.

Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro

1. Dopo l'art. 7 è inserito l'art. 7-*bis* - «Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro»: «1. Ai fini della presentazione all'IVASS:

delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 20, 24, 27 e 28;

delle domande di cancellazione di cui all'art. 26, comma 1, lettera *b)*;

delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'art. 28-*bis*;

delle domande di passaggio ad altra sezione del registro di cui all'art. 29;

delle domande di estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri di cui all'art. 31;

delle comunicazioni di cui all'art. 36,

i richiedenti si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k *bis)*.

2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k *bis)*:

le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;

le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A o B del registro;

i rappresentanti legali degli intermediari iscritti nella sezione D del registro o i soggetti da questi delegati.

3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'IVASS dal 20 marzo 2017, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it

Art. 3.

Modifiche agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24

1. L'art. 12 è così sostituito: «1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.»

2. L'art. 16 è così sostituito: «1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.»

3. L'art. 18 è così sostituito: «1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del registro è presentata dall'impresa che se ne avvale con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. 3. Alla domanda di cui al comma 1 le imprese accludono il tracciato *record* compilato secondo le specifiche tecniche riportate nel Documento C allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Istituto.»

4. L'art. 20 è così sostituito: «1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'art. 19 è presentata all'IVASS con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che il soggetto da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo.»

5. L'art. 24 è così sostituito: «1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E del registro, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.»

Art. 4.

*Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28, 28-*bis *e 29*

1. All'art. 25 il comma 1 è così sostituito: «1. L'IVASS procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di accoglimento dell'istanza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'IVASS comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C o E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.»

2. All'art. 26 il comma 3 è così sostituito: «3. La domanda di cancellazione dal registro è presentata con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3.»

3. All'art. 27 il comma 1, lettera *c)*, è così sostituito: «*c)* venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24;»

4. All'art. 28 il comma 1, lettera *b)*, è così sostituito: «*b)* venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24;»

5. L'art. 28-*bis* è così sostituito: «1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. 2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo. 3. L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'art. 25, comma 1. 4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. Si applica l'art. 36, comma 6».

6. All'art. 29 il comma 1 è così sostituito: «1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 27, comma 1, lettera *a)* e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il quale è stata svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6.»

7. All'art. 29 il comma 2 è così sostituito: «2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'intermediario per il quale è stata svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6.»

Capo III

MODIFICHE ALLA PARTE II – TITOLO I - CAPO II «ATTIVITÀ IN REGIME DI STABILIMENTO E DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI ISCRITTI NELLE SEZIONI A, B O D DEL REGISTRO

Art. 5.

Modifiche all'art. 31

1. All'art. 31, comma 1, le parole: «, redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10» sono sostituite dalle parole: «con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3.»

Capo IV

MODIFICHE ALLA PARTE II – TITOLO II «DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE LEGALE IN ALTRI STATI MEMBRI» DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

Art. 6.

Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro - Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso

1. Dopo l'art. 33 è inserito l'art. 33-*bis* - «Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro»: 1. Ai fini della presentazione all'IVASS:

delle domande di iscrizione e reiscrizione nel registro, di cui agli articoli 24, 27 e 28;

delle domande di cancellazione di cui all'art. 26, comma 2;

delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'art. 28-*bis*,

le persone fisiche iscritte nell'Elenco annesso e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nell'Elenco annesso richiedenti si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, comma 1, lettera v *bis)* e della firma elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera k *bis)* per la sottoscrizione del modello elettronico di cui all'art. 7-*bis*, comma 3.»

2. Dopo l'art. 33-*bis* è inserito l'art. 33-*ter*: «Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso»: «1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 24, 27, 28 e 28-*bis*, gli intermediari richiedenti iscritti nell'Elenco annesso al registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22. 2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del registro, si applica la disposizione dell'art. 36, comma 6.»

Capo V

MODIFICHE ALLA PARTE III – TITOLO I – CAPO I «DISPOSIZIONI GENERALI» DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

Art. 7.

Modifiche all'art. 36

1. All'art. 36, comma 1, lettera *a)* dopo le parole «dal verificarsi dell'evento,» sono inserite le parole «e per mezzo di posta elettronica certificata».

2. All'art. 36, il comma 1, lettera *b)*, punto 2) è così sostituito: «2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione, da comunicare con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3.».

3. All'art. 36, il comma 1, lettera *b)*, punto 4) è così sostituito: «4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività. La comunicazione è presentata con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3.».

4. All'art. 36, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «comma 2, lettera *a)*», le parole: «gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società» sono sostituite dalle parole: «le relative società trasmettono all'IVASS una comunicazione presentata con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3.».

5. All'art. 36, il comma 2 è così sostituito: «2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività, trasmettono all'IVASS entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.»

6. All'art. 36, al comma 3 sono soppresse le parole: «, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12,»

7. All'art. 36, il comma 4 è così sostituito: «4. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'IVASS dalle imprese mediante l'invio di un tracciato *record* redatto secondo le specifiche tecniche indicate nel Documento A allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Istituto.»

8. All'art. 36, il comma 6 è così sostituito: «6. Le imprese e gli intermediari iscritti nel registro ovvero nell'Elenco annesso al registro che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all'IVASS, in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme al fac-simile allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Autorità».

9. All'art. 36, il comma 7 è così sostituito: «7. Alla comunicazione di cui al comma precedente le imprese accludono il tracciato *record* compilato secondo le specifiche tecniche riportate nel Documento C allegato al regolamento e disponibile sul sito dell'Istituto.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 37

1. All'art. 37, dopo il comma 3, è inserito il comma 4: «4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'art. 7-*bis*, comma 3.».

2. All'art. 37, dopo il comma 4, è inserito il comma 5: «5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi.»

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 20 marzo 2017, ad eccezione dell'art. 8 che entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento e fino al 5 giugno 2017 le imprese e gli intermediari possono trasmettere all'IVASS le istanze e le comunicazioni relative alla gestione del registro utilizzando gli allegati al regolamento ISVAP n. 5 del 10 ottobre 2006 o, in alternativa, con le modalità di cui all'art. 2.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, le domande e le comunicazioni relative alla gestione del registro sono presentate all'IVASS esclusivamente con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 11.

Allegati al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. Decorso il termine di cui all'art. 10, comma 2, gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 5*bis*, 6, 9, 10, 11 e 12, al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificati dal regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, sono soppressi e sostituiti con il modello elettronico di cui all'art. 2.

Roma, 14 marzo 2017

p. *Il Direttorio integrato*
Il Presidente
ROSSI

ALLEGATO

SPAZIO RISERVATO ALL'IVASS

RACCOMANDATA A.R.

All'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DELL'INTERMEDIARIO ISCRITTO NELLA SEZIONE C O E DEL REGISTRO, NEL CASO IN CUI, RISPETTIVAMENTE, L'IMPRESA O L'INTERMEDIARIO ISCRITTO NELLE SEZIONI A, B O D OVVERO NELL'ELENCO ANNESSO AL REGISTRO NON ABBIA TRASMESSO LA COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 36, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall'iscrizione in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto

Cognome……………………………………………………………………………………………………

Nome……………………………………………………………………………………………………

Comune di nascita ……………………………………………………………………………… Prov. |_|_|

Stato Estero di nascita ……………………………………………………………………………………………

Data di nascita |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

a) iscritto nella sezione |E| del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005, con il numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

indirizzo e-mail …………………………………@...

in proprio

OVVERO

in qualità di rappresentante legale della società:

Denominazione o ragione sociale: ……………………………………………………………………………… iscritta nella sezione |E| del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005, con il numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

indirizzo e-mail …………………………………@...

DICHIARA

Di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l'/gli intermediario/i[1]:

1)…………………………………………………………………………… in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|;

[1] Nel caso in cui l'interruzione riguardi più rapporti di collaborazione, compilare una riga per ciascuno di essi.

2) ………………………………………………………………………… in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|;

3) ………………………………………………………………………… in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|;

4)………………………………………………………………………… in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|;

5)………………………………………………………………………… in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|.

e che il/i predetto/i intermediario/i, decorsi i termini di comunicazione previsti dall'art. 36, comma 6, del Regolamento Isvap n. 5/2006, non ha/hanno ritenuto d trasmettere la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione.

b) iscritto nella sezione |C| del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005, con il numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
indirizzo e-mail ………………………………@...

DICHIARA

di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l'impresa |_|_|_|_|_| in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| e che la predetta impresa, decorsi i termini di comunicazione previsti dall'art. 36, comma 6, del Regolamento Isvap n. 5/2006, non ha ritenuto di trasmettere la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti dall'IVASS in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione/reiscrizione/cancellazione nel/dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti l'iscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del registro; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta l'impossibilità di procedere all'iscrizione nel registro.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità e la documentazione in possesso comprovante l'avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione.

Data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Firma dell'intermediario/del rappresentante legale

Documento A

Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione, rispettivamente, agli intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 109 e 116 del d.lgs. n. 209/2005, comunicano all'IVASS:

1) <u>entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'atto di conferimento dell'incarico</u>:

a) relativamente alle persone fisiche e alle società iscritte nella sezione A e a quelle inserite nell'elenco annesso, per ciascun incarico, le seguenti informazioni:

1. il codice identificativo dell'incarico;
2. la data del conferimento;
3. il numero di iscrizione nel registro o di inserimento nell'elenco annesso;
4. i dati relativi ai coagenti, in caso di coagenzia (solo in caso di incarichi conferiti a persone fisiche);
5. tecniche di distribuzione:
   a) tradizionale;
   b) multilevel marketing;
6. le condizioni di esercizio:
   a) esclusiva;
      a_1) Regime 1 – Esclusiva bilaterale;
      a_2) Regime 2 – Esclusiva bilaterale vs. altre agenzie;
      a_3) Regime 3 – Esclusiva unilaterale;
      a_4) Regime 4 – plurimandato;
      a_5) Accordo 1981;
   b) senza procura;
   c) con procura nelle seguenti assicurazioni:
      c_1) vita;
      c_2) auto (rca + corpi);
      c_3) solo auto rischi diversi;
      c_4) infortuni e malattia;
      c_5) marittime e trasporti;
      c_6) credito e cauzione;
      c_7) altri rami;
   d) senza facoltà di emissione;
   e) con facoltà di emissione nelle seguenti assicurazioni:
      e_1) vita;
      e_2) auto (rca + corpi);
      e_3) solo auto rischi diversi;
      e_4) infortuni e malattia;
      e_5) marittime e trasporti;
      e_6) credito e cauzione;
      e_7) altri rami.

b) relativamente alle persone fisiche e società iscritte nella sezione A e a quelle inserite nell'elenco annesso per ciascun incarico relativo all'intermediazione riassicurativa le seguenti informazioni:

1. il codice identificativo dell'incarico;
2. la data del conferimento;
3. il numero di iscrizione nel registro o di inserimento nell'elenco annesso;

c) relativamente alle società iscritte nella sezione D, per ciascun incarico, le seguenti informazioni:

1. il codice identificativo dell'incarico;
2. la data del conferimento;
3. il numero di iscrizione nel registro o di inserimento nell'elenco annesso;
4. il numero di iscrizione nel registro dell'intermediario iscritto nella sezione A, nel caso di distribuzione di contratti non standardizzati.

2) entro dieci giorni lavorativi dall'intervenuta variazione o cessazione, le informazioni di seguito indicate:

a. le variazioni dei dati relativi a tutti gli incarichi in essere con l'indicazione della relativa data;
b. le cessazioni degli incarichi, con l'indicazione della relativa data e delle cause che le hanno determinate secondo le seguenti tipologie:
    1. cancellazione dal registro;
    2. morte;
    3. recesso per invalidità totale;
    4. recesso per limiti di età;
    5. recesso per giusta causa dell'impresa;
    6. recesso per giusta causa dell'intermediario;
    7. recesso dell'impresa;
    8. recesso dell'intermediario;
    9. risoluzione consensuale.

Tracciato Record - Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - contenente gli elementi informativi relativi al conferimento, la variazione e la cessazione degli incarichi agenziali o degli incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.

1. Caratteristiche del file.
   a. Ogni file deve contenere i tracciati record sotto indicati – un record di testa, uno o più record di dettaglio (uno per ogni comunicazione riguardante un incarico) e un record di coda;
   b. Il campo **<progressivo>** previsto per i record di dettaglio deve rappresentare il progressivo univoco, assoluto nell'ambito del file e indipendentemente dal **<tipo record>**

c. Il nome del file è costituito dal valore fisso "Allegato5A.", seguito dal codice impresa IVASS, dal valore fisso ".", dalla data di comunicazione nel formato GGMMAA e con l'estensione "TXT" (es. Allegato5A.A999X.081206.TXT) e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata incarichiRUI@pec.ivass.it.

   d. I record all'interno del file devono rispettare il seguente ordine:
      i. Record di testa (unico nel file);
      ii. Record di dettaglio (in ordine di tipo record e progressivo);
      iii. Record di coda.(unico nel file)
   e. Il file deve avere organizzazione sequenziale;
   f. I dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
   g. Ciascun record del file deve finire con i caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;
   h. Deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
   i. In assenza di informazioni gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI vanno riempiti con spazi, gli attributi NUMERICI vanno riempiti con zeri;
   j. Tutti gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti;
   k. Tutti gli attributi NUMERICI devono essere allineati a destra e completati con zeri per le rimanenti posizioni;
   l. La lunghezza record è fissa.

2. Tracciati record.

   a. Record di testa (tipo record = 1) – contiene il referente dell'impresa che deve essere contattato nel caso venissero rilevate problematiche di tipo tecnico nei tracciati record e nelle informazioni contenute negli stessi.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5A"
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "1"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[1].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<referente>	Alfabetico	40	Cognome e Nome del referente dell'impresa
<telefono>	Alfanumerico	15	Telefono del referente dell'impresa.
<mail>	Alfanumerico	40	Indirizzo e-mail del referente dell'impresa.

[1] Riportare il codice impresa indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.isvap.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.

b. Record di dettaglio (tipo record = 2) – contiene tante occorrenze quante sono le comunicazioni relative agli incarichi di intermediazione assicurativa conferiti a persone fisiche o società iscritti nella sezione A o inseriti nell'elenco annesso.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5A"
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "2"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[2].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<progressivo>	Numerico	5	Numero progressivo della comunicazione relativa all'incarico.
<codice identificativo incarico>	Alfanumerico	40	Codice univoco generato dall'impresa e identificativo dell'incarico.
<data conferimento>	Alfanumerico	10	Data del conferimento dell'incarico. Formato gg/mm/aaaa.
<numero iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro degli intermediari o numero di inserimento nell'elenco annesso.
<tecnica distribuzione>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = tradizionale; 2 = multilevel marketing.
<condizioni esercizio esclusiva>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = Regime 1 - esclusiva bilaterale; 2 = Regime 2 - esclusiva bilaterale vs. altre agenzie; 3 = Regime 3 - esclusiva unilaterale; 4 = Regime 4 - plurimandatari 5 = Accordo 1981
<condizioni esercizio procura>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica 1 = senza procura; 2 = con procura.
<procura vita>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza procura per le assicurazioni vita 2 = con procura per le assicurazioni vita;
< procura auto(rca + corpi)>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica 1 = senza procura per le assicurazioni auto (rca + corpi); 2 = con procura per le assicurazioni auto (rca + corpi);
< procura solo auto rischi diversi>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza procura per le assicurazioni solo auto rischi diversi; 2 = con procura per le assicurazioni solo auto rischi diversi;
< procura infortuni e malattia>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza procura per le assicurazioni infortuni e malattia; 2 = con procura per le assicurazioni infortuni e malattia;
< procura marittime e trasporti>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica 1 = senza procura per le assicurazioni marittime e trasporti 2 = con procura per le assicurazioni marittime e trasporti;
< procura credito e cauzione >	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza procura per le assicurazioni credito e cauzione 2 = con procura per le assicurazioni credito e cauzione;
< procura altri rami>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza procura per le assicurazioni altri rami;

[2] Riportare il codice impresa indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.isvap.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.

			2 = con procura per le assicurazioni altri rami;
<facoltà d'emissione>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza facoltà di emissione; 2 = con facoltà di emissione
<facoltà vita>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica 1 = senza facoltà d'emissione per le assicurazioni vita; 2 = con facoltà d'emissione per le assicurazioni vita;
<facoltà auto(rca + corpi)>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza facoltà d'emissione per le assicurazioni auto (rca + corpi); 2 = con facoltà d'emissione per le assicurazioni auto (rca + corpi);
<facoltà solo auto rischi diversi>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica 1 = senza facoltà d'emissione per le assicurazioni solo auto rischi diversi; 2 = con facoltà d'emissione per le assicurazioni solo auto rischi diversi;
<facoltà infortuni e malattia>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza facoltà d'emissione per le assicurazioni infortuni e malattia; 2 = con facoltà d'emissione per le assicurazioni infortuni e malattia;
<facoltà marittime e trasporti>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza facoltà d'emissione per le assicurazioni marittime e trasporti; 2 = con facoltà d'emissione per le assicurazioni marittime e trasporti;
<facoltà credito e cauzione>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza facoltà d'emissione per le assicurazioni credito e cauzione; 2 = con facoltà d'emissione per le assicurazioni credito e cauzione;
<facoltà altri rami>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = senza facoltà d'emissione per le assicurazioni altri rami; 2 = con facoltà d'emissione per le assicurazioni altri rami;
<tipo operazione>	Alfabetico	1	Tipo di operazione richiesta sull'incarico[3].
<motivo cessazione>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = cancellazione dal registro; 2 = morte; 3 = recesso per invalidità totale; 4 = recesso per limiti di età; 5 = recesso per giusta causa dell'impresa; 6 = recesso per giusta causa dell'intermediario; 7 = recesso dell'impresa; 8 = recesso dell'intermediario; 9 = risoluzione consensuale.
<data operazione>	Alfanumerico	10	Data di effetto dell'operazione. Formato gg/mm/aaaa.

[3] E' possibile inserire i seguenti tipo operazione:
- I – comunicazione di un nuovo incarico;
- C – comunicazione di cessazione di un incarico;
- M – Variazione di un incarico esistente.

c. Record di dettaglio (tipo record = 3) – contiene tante occorrenze quante sono le comunicazioni relative agli incarichi di intermediazione riassicurativa conferiti a persone fisiche o società iscritti nella sezione A o inseriti nell'elenco annesso.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5A"
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "3"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[4].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<progressivo>	Numerico	5	Numero progressivo della comunicazione relativa all'incarico.
<codice identificativo incarico>	Alfanumerico	40	Codice univoco generato dall'impresa e identificativo dell'incarico.
<data conferimento>	Alfanumerico	10	Data del conferimento dell'incarico. Formato gg/mm/aaaa.
<numero iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro degli intermediari o numero di inserimento nell'elenco annesso.
<tipo operazione>	Alfabetico	1	Tipo di operazione richiesta sull'incarico[5].
<motivo cessazione>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica 1 = cancellazione dal registro; 2 = morte; 3 = recesso per invalidità totale; 4 = recesso per limiti di età; 5 = recesso per giusta causa dell'impresa; 6 = recesso per giusta causa dell'intermediario; 7 = recesso dell'impresa; 8 = recesso dell'intermediario; 9 = risoluzione consensuale.
<data operazione>	Alfanumerico	10	Data di effetto dell'operazione. Formato gg/mm/aaaa.

d. Record di dettaglio (tipo record = 4) – comunicazione dei coagenti persone fisiche.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5A"
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "4"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[6].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<progressivo>	Numerico	5	Numero progressivo della comunicazione.
<codice identificativo incarico>	Alfanumerico	40	Codice univoco generato dall'impresa e identificativo dell'incarico.
<numero iscrizione coagente>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro.
<tipo operazione>	Alfabetico	1	Tipo di operazione richiesta[7]
<data operazione>	Alfanumerico	10	Data di effetto dell'operazione. Formato gg/mm/aaaa.

[4] Riportare il codice impresa indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
[5] E' possibile inserire i seguenti tipo operazione:
- I – comunicazione di un nuovo incarico;
- C – comunicazione di cessazione di un incarico.

[6] Riportare il codice impresa indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
[7] E' possibile inserire i seguenti tipo operazione:
- I – comunicazione di un incarico in coagenzia;
- C – comunicazione di cessazione di un incarico in coagenzia.

e. Record di dettaglio (tipo record = 5) – contiene tante occorrenze quante sono le comunicazioni relative agli incarichi conferiti a società iscritte nella sezione D.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5A"
<tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "5"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[8].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<progressivo>	numerico	5	Numero progressivo della comunicazione relativa all'incarico.
<codice identificativo incarico>	Alfanumerico	40	Codice univoco generato dall'impresa e identificativo dell'incarico.
<data conferimento>	Alfanumerico	10	Data del conferimento dell'incarico. Formato gg/mm/aaaa.
<numero iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro degli intermediari nella sezione D.
<numero iscrizione sezione A>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro degli intermediari nella sezione A nel caso di distribuzione di contratti non standardizzati.
<tipo operazione>	Alfabetico	1	Tipo di operazione richiesta sull'incarico[9].
<motivo cessazione>	Numerico	1	Utilizzare la seguente codifica: 1 = cancellazione dal registro; 5 = recesso per giusta causa dell'impresa; 6 = recesso per giusta causa dell'intermediario; 7 = recesso dell'impresa; 8 = recesso dell'intermediario; 9 = risoluzione consensuale.
<data operazione>	Alfanumerico	10	Data di effetto dell'operazione. Formato gg/mm/aaaa.

f. Record di coda (tipo record = 6) – contiene il numero di occorrenze presenti nei record dettaglio tipo 2, 3, 4 e 5. Rappresenta il numero delle comunicazioni di conferimento, modifica e cessazione degli incarichi conferiti agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D ed elenco annesso.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<Tipo comunicazione>	Alfanumerico	11	Valore fisso "ALLEGATO 5A"
<Tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "6"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[10].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<numero record>	Numerico	5	Numero dei record di dettaglio trasmessi.

[8] Riportare il codice impresa indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
[9] E' possibile inserire i seguenti tipo operazione:
- I – richiesta di iscrizione di un nuovo incarico;
- C – richiesta di cancellazione di un incarico.
- M – Variazione di un incarico esistente.

[10] Riportare il codice impresa indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.is vap.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.

3. Istruzioni per la compilazione:

A partire dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del regolamento ISVAP n. 5/2006, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto, relativamente al conferimento e a qualunque variazione, inclusa la cessazione di ogni incarico agenziale, le imprese preponenti ne daranno comunicazione all'IVASS trasmettendo il modello di cui all'allegato 12 in formato elettronico.

Il **<codice identificativo>** è il codice univoco assegnato dall'impresa a ciascun incarico conferito. Tale codice, che dovrà essere reso noto all'intermediario, sarà il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti lo stesso incarico.

Nuovi incarichi

A seguito di conferimento di nuovo incarico devono essere comunicati i tracciati record di dettaglio sotto indicati a seconda del tipo di intermediario:

- Record di dettaglio b (**<tipo record>** = 2) per gli incarichi di intermediazione assicurativa conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A del registro o nell'elenco annesso;
- Record di dettaglio c (**<tipo record>** = 3) per gli incarichi di intermediazione riassicurativa conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A del registro o nell'elenco annesso;
- Record di dettaglio d (**<tipo record>** = 4) per la comunicazione dei coagenti in caso di incarico in coagenzia.
- Record di dettaglio e (**<tipo record>** = 5) per gli incarichi conferiti a persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro:

Relativamente agli incarichi conferiti in coagenzia dovrà essere trasmesso un solo record di dettaglio b (**<tipo record>** = 2) e tanti record di dettaglio d (**<tipo record>** = 4) per i restanti coagenti.

Tutte le informazioni previste nei tracciati record di dettaglio sono obbligatorie.

Il campo **<tipo operazione>** deve sempre essere valorizzato con "I" (I – comunicazione nuovo incarico).

Il campo **<data operazione>** deve essere valorizzato con la data di conferimento dell'incarico (per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui l'agente risulta titolare di incarico).

Variazioni di incarichi esistenti

A seguito di variazioni su incarichi conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A del registro o nell'elenco annesso deve essere comunicato il tracciato record di dettaglio b (**<tipo record>** = 2).

I campi obbligatori sono i seguenti:

- **<tipo comunicazione>**;
- **<tipo record>**
- **<codice impresa>**;
- **<data comunicazione>**;
- **<progressivo>**;
- **<codice identificativo incarico>**;
- **<data conferimento>**;
- **<numero iscrizione>;**
- **<tipo operazione>** deve sempre essere valorizzata con "M" (M – variazione di un incarico esistente);
- **<data operazione>.**

Tutti gli altri campi sono da valorizzare solamente nel caso sia intervenuta una variazione rispetto ai dati precedentemente comunicati.

Il campo **<data operazione>** deve essere valorizzato con la data di effetto della variazione (per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha effetto la variazione).

Cessazione incarico

Contiene tante occorrenze quante sono le comunicazioni relative a cessazione di incarichi conferiti a persone fisiche e società iscritte nella Sezione A del registro e nell'elenco annesso.

I campi obbligatori sono i seguenti:

- **<tipo comunicazione>**;
- **<tipo record>**
- **<codice impresa>**;
- **<data comunicazione>**;
- **<progressivo>**;
- **<codice identificativo incarico>**;
- **<numero iscrizione>**;
- **<tipo operazione>** deve sempre essere valorizzata con "C" (C - richiesta di cancellazione di un incarico);
- **<motivo cessazione**;**>**
- **<data operazione>.**

Il campo **<data operazione>** deve essere valorizzato con la data di effetto della cessazione (per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha effetto la cessazione dell'incarico).

Cessazione coagenzia

In caso di cessazione di incarico conferito in coagenzia vanno trasmesse tante occorrenze quante sono i coagenti riferiti allo stesso codice identificativo dell'incarico.

I campi obbligatori sono i seguenti:

- **<tipo comunicazione>**;
- **<tipo record>**
- **<codice impresa>**;
- **<data comunicazione>**;
- **<progressivo>**;
- **<codice identificativo incarico>**;
- **<numero iscrizione coagente>**;
- **<tipo operazione>** deve sempre essere valorizzata con "C" (C - richiesta di cancellazione di un incarico);
- **<data operazione>.**

Il campo **<data operazione>** deve essere valorizzato con la data di effetto della cessazione (per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha effetto la cessazione dell'incarico).

L'Autorità mette a disposizione delle imprese sul proprio sito internet un'applicazione excel al fine di facilitare la realizzazione del tracciato record secondo le istruzioni contenute nel presente documento

Documento C

Tracciato Record per la compilazione delle Tabelle relative alle domande di iscrizione e reiscrizione ed alle comunicazioni di interruzione del rapporto di collaborazione per i produttori diretti della sezione C del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, ai sensi del Regolamento Isvap n. 5/2006, e istruzioni tecniche.

1. Caratteristiche del file.

a. Ogni file deve contenere i tracciati record sotto indicati – un record di testa, uno o più record di dettaglio (uno per ogni comunicazione riguardante un produttore) e un record di coda;

b. Il nome del file è costituito da il valore fisso "TabellaA.", seguito dal codice impresa IVASS, dal valore fisso ".", dalla data di comunicazione nel formato GGMMAA e con l'estensione "TXT" (es. TabellaAA999X.081206.TXT);

c. I record all'interno del file devono rispettare il seguente ordine:

i. Record di testa (unico nel file);

ii. Record di dettaglio (in ordine di numero progressivo);

iii. Record di coda.(unico nel file)

d. Il file deve avere organizzazione sequenziale;

e. I dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;

f. Ciascun record del file deve finire con i caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;

g. Deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";

h. I campi **<sezione di provenienza>** e **<numero di iscrizione>**, devono essere valorizzati in caso di reiscrizione;

i. Il campo **<impresa>** deve essere valorizzato nel caso di iscrizione;

j. Il campo **<numero di iscrizione>** deve essere valorizzato in caso di cancellazione di un produttore già iscritto;

k. Tutti gli altri campi non esplicitamente dichiarati sono obbligatori secondo la predefinita modulistica;

l. In assenza di informazioni gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI vanno riempiti con spazi, gli attributi NUMERICI vanno riempiti con zeri;

m. Tutti gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti;

n. Tutti gli attributi NUMERICI devono essere allineati a destra e completati con zeri per le rimanenti posizioni;

o. La lunghezza record è fissa.

2. Tracciati record.

a. Record di testa – contiene il referente dell'impresa che deve essere contattato nel caso venissero rilevate problematiche di tipo tecnico nei tracciati record e nelle informazioni contenute negli stessi.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<Tipo comunicazione>	Alfanumerico	9	Valore fisso "TABELLA A"
<Tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "1"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[1].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione Formato gg/mm/aaaa.
<referente>	Alfabetico	40	Cognome e Nome del referente dell'impresa
<telefono>	Alfanumerico	15	Telefono del referente dell'impresa.
<mail>	Alfanumerico	40	Indirizzo e-mail del referente dell'impresa.

b. Record di dettaglio – contiene tante occorrenze quanti sono i produttori da iscrivere, reiscrivere o per i quali si è interrotto il rapporto di collaborazione.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<Tipo comunicazione>	Alfanumerico	9	Valore fisso "TABELLA A"
<Tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "2"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[1].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione - formato gg/mm/aaaa.
<progressivo>	Numerico	5	Numero progressivo del produttore da iscrivere.
<cognome>	Alfabetico	40	Cognome del produttore da iscrivere.
<nome>	Alfabetico	40	Nome del produttore da iscrivere.
<codice fiscale>	Alfanumerico	16	Codice fiscale del produttore da iscrivere.
<luogo di nascita>	Alfabetico	60	Luogo di nascita del produttore da iscrivere[2].
<provincia luogo di nascita>	Alfabetico	2	Provincia del luogo di nascita del produttore da iscrivere[3].
<data di nascita>	Alfanumerico	10	Data di nascita del produttore da iscrivere - formato gg/mm/aaaa.
<impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[4].
<sezione di provenienza>	Alfabetico	1	Sezione di provenienza.
<numero di iscrizione>	Alfanumerico	10	Numero di iscrizione nel registro degli intermediari.
<tipo di operazione>	Alfabetico	1	Tipo di operazione richiesta sul produttore[5]

c. Record di coda – contiene il numero di occorrenze presenti come record di dettaglio. Rappresenta il numero dei produttori che l'impresa mittente chiede di iscrivere nella Sezione C del registro degli intermediari.

Campi	Tipo	Lunghezza	Note
<Tipo comunicazione>	Alfanumerico	9	Valore fisso "TABELLA A"
<Tipo record>	Numerico	1	Valore fisso "3"
<codice impresa>	Alfanumerico	5	Codice IVASS dell'impresa[6].
<data comunicazione>	Alfanumerico	10	Data della comunicazione - formato gg/mm/aaaa.
<numero record>	Numerico	5	Numero dei record di dettaglio trasmessi.

[1] Riportare il codice impresa indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.
[2] Utilizzare la tabella dei comuni secondo la codifica Istat fornita in allegato al presente provvedimento.
[3] In caso di nascita in uno Stato estero, indicare SE.
[4] Riportare il codice, indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008, relativo all'impresa di assicurazione per la/le quale/i è stata svolta l'attività di intermediazione, nel caso in cui si tratti di impresa/e diversa/e da quella che richiede l'iscrizione.
[5] E' possibile inserire i seguenti tipo operazione:
- I – richiesta di iscrizione di un nuovo produttore;
- R – richiesta di reiscrizione di un produttore;
- C – comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione con un produttore iscritto.

[6] Riportare il codice impresa indicato nell'Albo Imprese pubblicato sul sito www.IVASS.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008.

17A02208

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e Protocollo addizionale, con allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e Protocollo addizionale, con allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 1 del 5 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017.

In conformità all'art. 7.3 dell'Accordo, l'atto internazionale in parola è entrato in vigore il 1° marzo 2017.

17A02255

Entrata in vigore del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

La ratifica è stata autorizzata con legge 29 dicembre 2014, n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2015.

In conformità al suo paragrafo *C)*, il Protocollo di modifica è entrato in vigore il giorno 16 aprile 2015.

17A02263

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 235 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 23 dicembre 2016.

In conformità al suo art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il 30 gennaio 2017.

17A02264

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 191 del 3 ottobre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2016.

In conformità al suo art. 10, l'Accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2017.

17A02265

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco di notai dispensandi per limiti di età - Secondo quadrimestre 2017

Con decreti direttoriale del 27 marzo 2017 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1942:

Ferraro Pietro, nato a Castelvetrano il 4 maggio 1942, residente nel Comune di Palermo (distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 maggio 2017.

Ucci Roberto, nato a Roma il 13 maggio 1942, residente nel Comune di Treviso (distretto notarile di Treviso), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 maggio 2017.

Parmegiani Giovanni, nato a Roma il 23 maggio 1942, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 maggio 2017.

Barsanti Massimo, nato a Lucca il 25 maggio 1942, residente nel Comune di Lucca (distretto notarile di Lucca), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 maggio 2017.

Panella Bruno, nato a Tarcento il 5 giugno 1942, residente nel Comune di Udine (distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 giugno 2017.

Stucchi Lorenzo, nato a Milano il 7 giugno 1942, residente nel Comune di Lodi (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 giugno 2017.

Contartese Pasquale, nato a Castroreale il 10 giugno 1942, residente nel Comune di Messina (distretti notarili riuniti di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 giugno 2017.

Gallo Giorgio, nato a Vicenza il 20 luglio 1942, residente nel Comune di Thiene (distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 luglio 2017.

Labianca Marcello, nato a Trinitapoli il 22 luglio 1942, residente nel Comune di San Ferdinando di Puglia (distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 luglio 2017.

Aloisio Salvatore, nato a Como il 3 agosto 1942, residente nel Comune di Reggio Emilia (distretto notarile di Reggio Emilia), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 agosto 2017.

Di Palma Pompea, nata a Lesina il 3 agosto 1942, residente nel Comune di Sesto San Giovanni (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 agosto 2017.

Lupinacci Martino, nato a Spezzano Albanese l'8 agosto 1942, residente nel Comune di Busto Arsizio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 agosto 2017.

Finadri Andrea, nato a Mantova il 13 agosto 1942, residente nel Comune di Mantova (distretto notarile di Mantova), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 agosto 2017.

Reboli Francesco, nato a Bari il 13 agosto 1942, residente nel Comune di Bari (distretto notarile di Bari), è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 agosto 2017.

Carbone Paolo, nato a Milano il 17 agosto 1942, residente nel Comune di Cesano Maderno (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 agosto 2017.

17A02409

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva linuron per mancato rinnovo della sua approvazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 244/2017.

La Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 244/2017 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva linuron in quanto i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono più soddisfatti.

Pertanto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva linuron sono revocate a decorrere dal 3 giugno 2017 e il periodo di tolleranza concesso scade il 3 giugno 2018.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fmo al momento della revoca della sostanza attiva linuron, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita per 6 mesi dalla data di revoca e pertanto fmo al 3 dicembre 2017.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva linuron, è consentito per 12 mesi dalla data di revoca e pertanto fino al 3 giugno 2018.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva linuron, è allegato al presente comunicato e si provvederà, contestualmente, all'aggiornamento della banca dati di questo Ministero, consultabile all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari revocati, contenenti la sostanza attiva in questione, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari revocati
a base della sostanza attiva linurom (6 marzo 2017)

Numero di registrazione	Nome prodotto fitosanitario	Impresa	Data di revisione
6221	IPIRON 45 SC	Novafito S.p.a	3 giugno 2017
6674	AFALON DS	Adama Agan LTD	3 giugno 2017

17A02269

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2016 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva PICOLINAFEN, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva PICOLINAFEN.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1141/2010 della Commissione è stata presentata, una domanda di rinnovo dell'approvazione, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva picolinafen soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picolinafen è confermato fino al 30 giugno 2031, alle condizioni riportate nell'allegato I al Reg. (UE) n. 1423/2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43.

Il prodotto fitosanitario, allegato al presente Comunicato, a base della sostanza attiva picolinafen, per la quale l'Impresa interessata non ha presentato istanza, è revocato a partire dal 7 aprile 2017. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione, a partire dalla data di revoca, e di un anno per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al Comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva picolinafen non supportati dalle Imprese (6 marzo 2017)

Numero di registrazione	Nome prodotto fitosanitario	Impresa	Data di revoca
11559	Picolin	Basf Italia s.p.a	7 aprile 2017

17A02281

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1424/2016 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva tifensulfuron-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva tifensulfuron-metile.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1141/2010 della Commissione è stata presentata, una domanda di rinnovo dell'approvazione, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva tifensulfuron-metile soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron-metile è confermato fino al 31 ottobre 2031, alle condizioni riportate nell'allegato I al reg. (UE) n. 1424/2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tifensulfuron metile, come riportato nella banca dati, sono prorogate fino al 31 ottobre 2031, fermo restando l'esito della valutazione.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca.

17A02282

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1426/2016 della Commissione di rinnovo approvazione della sostanza attiva Etofumesate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva etofumesate.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione è stata presentata, una domanda di rinnovo dell'approvazione, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva etofumesate soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etofumesate è confermato fino al 31 ottobre 2031, alle condizioni riportate nell'allegato I al reg. (UE) n. 1426/2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto articolo 43.

I prodotti fitosanitari, allegati al presente Comunicato, a base della sostanza attiva etofumesate, per i quali le Imprese interessate non hanno presentato istanza, sono revocati a partire dal 7 aprile 2017. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione, a partire dalla data di revoca, e di un anno per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etofumesate, come riportato nella Banca dati, sono prorogate fino al 31 ottobre 2031, fermo restando l'esito della valutazione.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al Comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva etofumesate, non supportati alle imprese (6 marzo 2017)

Numero di registrazione	Nome prodotto fitosanitario	Impresa	Data di revoca
8483	Etosate 500	Adama Deutschland GmbH	7 aprile 2017
11160	Sugarbeta Plus SE	Bayer Cropscience S.r.l.	7 aprile 2017
11282	Kemifam Trio FL	Bayer Cropscience S.r.l.	7 aprile 2017
11588	Nival Trio FL	Bayer Cropscience S.r.l.	7 aprile 2017
9841	Dimet Trio	UPL Europe L.T.D.	7 aprile 2017
9919	Beetup Trio SE	UPL Europe L.T.D.	7 aprile 2017
12305	Conqueror	UPL Europe L.T.D.	7 aprile 2017
13616	Phemo	UPL Europe L.T.D.	7 aprile 2017
15352	Beta-Team	UPL Europe L.T.D.	7 aprile 2017
15723	Ethofol 500 SC	UPL Europe L.T.D.	7 aprile 2017

17A02297

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-076) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.